

Supporto tecnico-operativo allo svolgimento delle attività in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità per l'attuazione della misura in favore degli enti del terzo settore per la realizzazione di iniziative per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità.

OFFERTA TECNICA

1. Premessa

La presente Offerta tecnica contiene le condizioni organizzative, tecniche ed economiche per i servizi di supporto e di assistenza tecnica svolti dall'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A., di seguito "INVITALIA o "Agenzia", a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità - (nel seguito "Dipartimento"), per il supporto nell'attuazione della misura in favore degli Enti del Terzo Settore (nel seguito "ETS") per la realizzazione di iniziative per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, costituendo parte integrante e sostanziale della Convenzione.

La presente Offerta tecnica ha validità per 18 mesi a partire dalla stipula della Convenzione, salvo successive proroghe e/o modifiche e integrazioni, previo espresso accordo scritto delle Parti, come previsto dall'art. 11 della Convenzione medesima.

La presente Proposta si inserisce nel contesto delle attività in capo al Dipartimento e relative al finanziamento pari a 20 milioni di euro, a valere sul fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 destinato a progetti presentati dagli ETS per la realizzazione di iniziative sperimentali per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità di particolare rilevanza nazionale o territoriale.

2. Modalità di attuazione

Per la realizzazione delle attività di supporto e di assistenza tecnica sopra delineate, INVITALIA mette a disposizione del Dipartimento un Gruppo di Lavoro, composto da diverse figure professionali interne che fornirà il supporto richiesto, garantendo l'instaurazione di un efficace rapporto di collaborazione con gli altri soggetti coinvolti, sia all'interno del Dipartimento che verso l'utenza, sui diversi ambiti di attività, anche al fine di condividere ed allineare le azioni da porre in essere. Nell'ambito del Gruppo di Lavoro sopra citato, saranno altresì individuate le risorse impegnate nell'attività di gestione, che include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la programmazione delle attività, il supporto nella gestione delle istanze, il monitoraggio operativo e la predisposizione della relativa reportistica.

3. Descrizione delle attività

Le attività di supporto e assistenza tecnica che Invitalia svolgerà a favore del Dipartimento riguardano, oltre agli interventi di carattere trasversale volti a garantire un'ordinata attuazione, nei tempi previsti, delle linee di attività elencate di seguito, anche quelle previste nella richiesta di elaborazione del piano, trasmessa dal Dipartimento con protocollo n. DPFPD-0000168-P-07/01/2025.

Linea di attività 1: Supporto per la progettazione e predisposizione della strumentazione operativa di gestione della misura.

Nell'ambito del supporto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, INVITALIA assicurerà la progettazione e la predisposizione degli strumenti operativi necessari alla gestione della misura. Questo impegno si concretizza in una serie di output specifici, fondamentali per garantire un'attuazione efficace, efficiente e trasparente delle attività previste.

INVITALIA, avvalendosi delle proprie competenze tecniche e organizzative, elaborerà un workflow volto a identificare tutti gli step necessari per assicurare la piena attuazione della misura, fornendo contestualmente supporto nella definizione dell'Avviso Pubblico.

Gli strumenti operativi proposti consistono in una serie di format e documenti standardizzati, riportati nell'Allegato A al presente Piano, concepiti per supportare le diverse fasi di attuazione della misura e rivolti alle varie tipologie di proponente. L'elenco dei format e documenti di cui all'allegato potrà essere oggetto di revisione o ridefinizione, previa comunicazione formale tra le parti, in modo da rispondere al meglio alle esigenze specifiche della misura e dei relativi destinatari.

Attraverso la messa a punto di tali strumenti, il Dipartimento disporrà di un sistema operativo strutturato, in grado di agevolare e ottimizzare i processi decisionali e attuativi. Invitalia assicurerà la piena personalizzazione dei format, nonché un accompagnamento costante per la corretta applicazione della disciplina operativa.

Linea di attività 2: Supporto per le attività propedeutiche alla concessione e all'erogazione dei contributi articolato su due diverse fasi del processo.

In riferimento alla Linea di Attività 2, INVITALIA fornirà un supporto strutturato per l'esecuzione delle attività preliminari e necessarie alla concessione e all'erogazione dei contributi, suddividendo il proprio intervento in due fasi principali: la concessione dei contributi e la realizzazione dei progetti. L'obiettivo è assicurare il rispetto della normativa vigente, l'uniformità delle procedure e la trasparenza delle operazioni, attraverso l'adozione di specifici strumenti operativi e metodologici.

Gli output previsti, descritti in dettaglio nell'Allegato A¹ al presente Piano, consentono di garantire la corretta applicazione delle procedure e di effettuare un monitoraggio efficace a ogni stadio del processo. Grazie a questo impianto operativo, Invitalia assicurerà al Dipartimento un affiancamento costante, agevolando la *governance* complessiva della misura.

Linea di attività 3: Attività trasversali e servizi accessori alla gestione della misura.

Nell'ambito della Linea di Attività 3, INVITALIA garantirà interventi trasversali e fornirà servizi accessori che rafforzeranno la gestione della misura in modo integrato ed efficace, come illustrato negli output descritti

¹ L'elenco dei format e documenti potrà essere oggetto di revisione o ridefinizione, previa comunicazione formale tra le parti, in modo da rispondere al meglio alle esigenze specifiche della misura e dei relativi destinatari.

nell'Allegato A². Queste azioni saranno mirate a ottimizzare i flussi informativi, a migliorare la comunicazione strategica con tutti gli attori coinvolti e a garantire un monitoraggio costante del raggiungimento degli obiettivi previsti.

4. Risultati attesi e stima per la formulazione dei costi

Sulla base della dotazione finanziaria assegnata, si stima di poter finanziare circa 33 progetti.

Tipologia di finanziamento	dotazione iniziale	progetti finanziati (n.)*	erogazioni gestite (n.)*
Progetti di cui al comma 2 lettera a)	3.200.000,00 €	13	26
Progetti di cui al comma 2 lettera b)	5.600.000,00 €	10	20
Progetti di cui al comma 2 lettera c)	11.200.000,00 €	10	20
Totale	20.000.000,00 €	33	66

La suddetta stima discende dalle seguenti assunzioni:

- l'assorbimento medio dei contributi per i progetti di cui al comma 2 lettera a) è stimato tra € 200.000 e € 300.000;
- l'assorbimento medio dei contributi per i progetti di cui al comma 2 lettera b) è stimato tra € 500.000 e € 600.000;
- l'assorbimento medio dei contributi per i progetti di cui al comma 2 lettera c) è stimato tra € 1.000.000 e € 1.200.000.

Per ogni progetto finanziato si prevede l'istruttoria di **due** richieste di erogazione (1. Anticipo e 2. Saldo, con verifica finale pagamenti effettuati).

² L'elenco dei format e documenti potrà essere oggetto di revisione o ridefinizione, previa comunicazione formale tra le parti, in modo da rispondere al meglio alle esigenze specifiche della misura e dei relativi destinatari.

5. Piano dei costi

Nella seguente Tabella si propone una stima del piano dei costi per un periodo di **18 (diciotto)** mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

Tabella. 1. – Stima corrispettivo complessivo relativo all’intera durata della Convenzione

Corrispettivo complessivo <i>convenzione</i>	
Voci di costo	Costo
A - Personale	399.411,40 €
B - Spese generali (25% di A)	98.352,85 €
TOTALE (A + B)	491.764,25 €
IVA 22%	108.188,14 €
Importo IVA inclusa	599.952,39 €

L’impegno stimato in termini di giornate uomo per livello di inquadramento è riportato nella Tabella seguente:

Tabella 2. – Stima giornate/uomo complessive

Figura professionale³	Giornate	Tariffa	Costo
Dirigente	4	967,0	3.868,00 €
Quadro (Livello A1)	40	484,6	19.384,00 €
II Livello (Livello B)	403	358,6	144.515,80 €
III Livello (Livello D)	544	290,9	158.249,60 €
IV Livello (Livello E)	310	217,4	67.394,00 €
Totale interni - escluso costi generali	1.301		393.411,40 €
Totale			393.411,40 €
Costi generali 25%			98.352,85 €
TOTALE - escluso IVA			491.764,25 €
IVA 22%			108.188,14 €
Totale incluso IVA			599.952,39 €

³ Nella colonna “Livello professionale” sono riportati in parentesi i livelli contrattuali previsti dal nuovo contratto collettivo nazionale Invitalia. Nella ripartizione del personale non sono stati considerati i nuovi livelli “A2 Quadro” e “C”, introdotti dal nuovo contratto collettivo, in quanto, essendo l’organico per questi livelli in via di definizione, non è previsto l’inserimento nel gruppo di lavoro operativo sulla convenzione di figure professionali appartenenti a questi nuovi livelli. La declaratoria del profilo professionale potrebbe essere oggetto di adeguamento, anche nel periodo di vigenza della convenzione, in virtù dell’entrata in vigore del nuovo CCNL.

Le giornate/uomo e i relativi costi potranno essere ridefiniti, pur rimanendo nel limite delle risorse disponibili per le attività di supporto tecnico, della in funzione delle figure professionali necessarie per la corretta attuazione della misura.

6. Nota metodologica

La presente sezione intende integrare la Proposta progettuale con gli elementi utili al Committente per condurre una valutazione di congruità dell'offerta, secondo quanto richiesto dalla vigente normativa in tema di affidamenti c.d. in house (art. 7, comma 2, D. Lgs 36/2023).

È stata predisposta una tabella espositiva dei costi orari unitari standard del personale di Invitalia, definiti sulla base della metodologia approvata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, ed utilizzata nell'ambito del PON Gov, con valori aggiornati riferibili alle annualità 2019-2020-2021.

Il costo unitario standard di INVITALIA è calcolato su 7 livelli di inquadramento. Nella Tabella di raffronto il dato relativo al Quadro è ricavato dalla media ponderata dal peso degli FTE di prima e seconda fascia; analogamente è calcolato il dato relativo al 4° e 5° livello.

Per quanto attiene le spese generali della Commessa, le stesse sono state, altresì, definite sulla base della citata "Metodologia PON GOV" mediante l'applicazione di un tasso forfettario calcolato in misura pari al 25% dei costi diretti ammissibili di progetto, sempre definito secondo un metodo di calcolo equo, giusto e verificabile, ai sensi dell'art. 68, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013 così come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

A tal proposito si precisa inoltre che, in base alla predetta "Metodologia PON GOV" contenente le attestazioni dell'incidenza dei costi indiretti per il periodo 2019-2021 (Allegato 2 alla Convenzione), nei bilanci approvati e depositati da INVITALIA l'incidenza delle spese generali sulle attività oggetto di rendicontazione si attesta sempre al di sopra del 25%. Come indicato nella "Nota metodologica per la determinazione dei costi indiretti – Annualità 2022" redatta dal Responsabile Rendicontazione e Credit Management di INVITALIA (Allegato 3 alla Convenzione), anche dal bilancio dell'Agenzia chiuso al 31 dicembre 2022 si evince che l'incidenza delle spese generali sulle attività oggetto di rendicontazione risulta al di sopra del 25%.

Tabella 3 - Costi giornalieri triennio 2019-2021

Qualifica ⁴	Costo orario	Costo giornaliero	+ costi generali 25%
Dirigente	134,3	967,00 €	1.208,70 €
Quadro (Livello A1)	67,3	484,60 €	605,70 €
II Livello (Livello B)	49,8	358,60 €	448,20 €
III Livello (Livello D)	40,4	290,90 €	363,60 €
IV e V Livello (Livello E)	30,3	218,20 €	272,70 €

⁴ Nella colonna "Livello professionale" sono riportati in parentesi i livelli contrattuali previsti dal nuovo contratto collettivo nazionale Invitalia. Nella ripartizione del personale non sono stati considerati i nuovi livelli "A2 Quadro" e "C", introdotti dal nuovo contratto collettivo, in quanto, essendo l'organico per questi livelli in via di definizione, non è previsto l'inserimento nel gruppo di lavoro operativo sulla convenzione di figure professionali appartenenti a questi nuovi livelli. La declaratoria del profilo professionale potrebbe essere oggetto di adeguamento, anche nel periodo di vigenza della convenzione, in virtù dell'entrata in vigore del nuovo CCNL.

In aggiunta al raffronto tariffario per profilo professionale analogo, è da sottolineare l'aspetto qualitativo derivante dall'affidamento in house ad Invitalia (know-how specialistico, capacity building, particolare rapporto giuridico che, grazie anche al ruolo di vigilanza istituzionalmente previsto, consente un controllo sul servizio più penetrante).

La norma di legge (D. Lgs. n. 36/2023, art. 7, comma 2), prevede che l'affidamento in house si intende sufficientemente motivato qualora l'amministrazione dia conto dei vantaggi in termini di economicità, celerità o perseguimento degli interessi strategici.

Con riferimento alle eventuali esigenze di ricorso all'acquisizione di beni e servizi esposti nella Sezione 4, in questa sezione sono riportati gli elementi necessari a consentire all'amministrazione di riferimento di effettuare una valutazione di congruità di tali voci di costo, riportando, laddove possibile, in relazione alle caratteristiche del bene/servizio oggetto dell'affidamento il riferimento a cataloghi e listini in uso quali, a mero titolo esemplificativo, i prezzi di riferimento elaborati dall'ANAC, i prezzi delle convenzioni Consip, gli elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali, i prezzi medi risultanti da gare bandite per l'affidamento di servizi identici o analoghi.

Per quanto concerne i costi relativi alla comunicazione, all'informazione e alla pubblicità legati all'Evento, gli elementi che hanno determinato la valutazione dei costi sono stati desunti da esperienze simili condotte da INVITALIA. In particolare, ci si è basati sui costi sostenuti per servizi analoghi nel contesto dell'assistenza tecnica per il Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 (PON IC).

Tab. B - Profili professionali INVITALIA

Profilo Invitalia	Sintesi declaratoria CCNL Invitalia
Quadro	Il <i>Quadro</i> opera con discrezionalità di poteri, autonomia di iniziativa e facoltà di decisione nell'ambito delle responsabilità assegnate. Assicura la gestione in autonomia dei progetti e/o processi/attività assegnati, fornisce supporto di competenze al Dirigente/Responsabile Unità organizzativa nella conduzione di attività complesse.
II Livello	Il <i>II Livello</i> svolge funzioni ad elevato contenuto professionale ed è caratterizzato da comprovata esperienza in ambiti di specializzazione definiti. Opera, nei limiti delle indicazioni ricevute del Responsabile, con autonomia, responsabilità e facoltà di iniziativa, assicurando il presidio delle attività assegnate.
III Livello	Il <i>III Livello</i> è in possesso di specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica. Opera con autonomia di merito secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile.
IV Livello	Il <i>IV Livello</i> è in possesso di conoscenze e capacità tecniche adeguate a consentire una limitata autonomia operativa secondo le istruzioni ricevute dal Responsabile. Persegue obiettivi tecnici e quantitativi puntuali e definiti.

ALLEGATO A

LINEE DI ATTIVITA'	MACRO-ATTIVITA'	OUTPUT
Linea di attività 1: Supporto per la progettazione e predisposizione della strumentazione operativa di gestione della misura.	Accompagnamento nella definizione dell'Avviso Pubblico che la disciplina tempi e metodi per la presentazione delle istanze accesso ai contributi	Workflow/manuale attuazione misura
		Avviso
		Format domanda per proponenti art.2, comma 2, lettere a) e b)
		Format domanda per proponenti art.2, comma 2, lettere c)
		Format <i>Check-list</i> ammissibilità proponenti art.2, comma 2, lettere a) e b)
		Format <i>Check-list</i> ammissibilità proponenti art.2, comma 2, lettere c)
		Documento illustrativo dei criteri di valutazione ammissibilità, delle modalità di applicazione e dei relativi punteggi
		Format richiesta di integrazione
		Format motivi ostativi
		Format Decreto approvazione graduatoria
		Format graduatoria
		Format comunicazione di non ammissibilità
		Schema di convenzione tra <i>Dipartimento</i> e Soggetti Beneficiari - beneficiari art.2, comma 2, lettere a) e b)
		Schema di convenzione tra <i>Dipartimento</i> e Soggetti Beneficiari - beneficiari art.2, comma 2, lettere c)
	Accompagnamento Avviso Pubblico - disciplina tempi e metodi per la presentazione delle istanze di rendicontazione	Avviso
		Format domanda erogazione anticipazione per proponenti art.2, comma 2, lettere a) e b)
		Format domanda erogazione saldo per proponenti art.2, comma 2, lettere a) e b)
		Format domanda erogazione anticipazione per proponenti art.2, comma 2, lettere c)
		Format domanda erogazione saldo per proponenti art.2, comma 2, lettere c)
		Format <i>Check-list</i> erogazione anticipazione per proponenti art.2, comma 2, lettere a) e b)
		Format <i>Check-list</i> erogazione saldo per proponenti art.2, comma 2, lettere a) e b)
		Format <i>Check-list</i> erogazione anticipazione per proponenti art.2, comma 2, lettere c)
		Format <i>Check-list</i> erogazione saldo per proponenti art.2, comma 2, lettere c)
		Format preavviso di revoca

ALLEGATO A

LINEE DI ATTIVITA'	MACRO-ATTIVITA'	OUTPUT
		Format comunicazione irregolarità contributiva e attivazione intervento sostitutivo
		Format comunicazione irregolarità Agenzia di Riscossione
		Format decreto di revoca
		Format comunicazione avvenuta erogazione
	Monitoraggio	Format monitoraggio semestrale ad uso del <i>Dipartimento</i>
		Schema di monitoraggio progetti per <i>ETS</i>
Linea di attività 2: Supporto per le attività propedeutiche alla concessione e all'erogazione dei contributi articolato su due diverse fasi del processo.	Concessione	Linee guida obblighi di comunicazione e promozione
		Modello Archiviazione istanze accesso - fascicolo progetto
		Compilazione Check-list ammissibilità proponenti art.2, comma 2, lettere a) e b)
		Compilazione Check-list ammissibilità proponenti art.2, comma 2, lettere c)
		Compilazione Predisposizione graduatoria
		Compilazione Decreto approvazione graduatoria
		Compilazione Decreto di concessione
		Compilazione convenzione tra Dipartimento e Soggetti Beneficiari - beneficiari art.2, comma 2, lettere a) e b)
		Compilazione convenzione tra Dipartimento e Soggetti Beneficiari - beneficiari art.2, comma 2, lettere c)
	Erogazione	Compilazione Check-list erogazione anticipazione proponenti art.2, comma 2, lettere a) e b)
		Compilazione Check-list erogazione anticipazione proponenti art.2, comma 2, lettere c)
		Modello archiviazione accoglienza istanze erogazione - fascicolo progetto
		Compilazione Preavviso di revoca
		Compilazione Decreto di revoca
		Compilazione Comunicazione irregolarità contributiva
		Compilazione Comunicazione irregolarità Agenzia di Riscossione
		Compilazione Comunicazione avvenuta erogazione e attivazione intervento sostitutivo

ALLEGATO A

LINEE DI ATTIVITA'	MACRO-ATTIVITA'	OUTPUT
Linea di attività 3: Attività trasversali e servizi accessori alla gestione della misura.	Comunicazione	News e pubblicazioni sul sito dedicato alla misura
		FAQ – Risposte alle domande frequenti
	Reportistica	Reportistica di avanzamento e informative periodiche
		Valutazione in itinere del raggiungimento degli obiettivi

Public Advisory
Il Responsabile
Leonarda Sansone

PA:AF; RV.

Documento sottoscritto con firma digitale da Leonarda Sansone, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

CUP: J81C25000080001

CIG: B5FEB88F2F

CONVENZIONE

per l'erogazione dei servizi di supporto tecnico-operativo e di rafforzamento della capacità amministrativa in affiancamento al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità per le attività finalizzate alla gestione, erogazione e monitoraggio dei finanziamenti del Fondo Unico Disabilità - Misura in favore degli Enti del Terzo Settore (ETS)

TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, con sede legale in Roma, Via della Panetteria, 18/A – 00187, Codice Fiscale 80188230587 (di seguito anche PCM o Dipartimento) in persona del Capo del Dipartimento, dott. Gianfranco Pasquadibisceglie;

E

INVITALIA S.p.A., Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., società con azionista unico, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, Codice Fiscale, Partita IVA n. 05678721001, (di seguito anche denominata INVITALIA o Agenzia), legalmente rappresentata dal Dott. Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato e Rappresentante Legale pro tempore di INVITALIA;

di seguito indicate congiuntamente come “Parti”

VISTO

- la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità»;
- la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c), che prevede il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli «atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie»;
- il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

- la Legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;
- l'articolo 19, comma 5, del Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per Legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare:
 - o l'articolo 5, ove sono riportate le attività che gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale che sono considerate di interesse generale in quanto finalizzate per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - o l'articolo 55, che in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto legislativo 3 maggio 2024, n.62 recante «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale e personalizzato»;
- la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2019, n. 2, recante «Legge 4 agosto 2017, n. 124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità»;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2021 n. 72, recante «Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)»;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell'articolo 11, commi 2 -bis, 2 -ter, 2-quater e 2-quinquies, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120»;
- la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'articolo 1, Comma 210 e seguenti che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche

- per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2024, recante *“Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 24-quater;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022 recante «Modifiche del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri. Istituzione dell'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali e modifiche relative all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità»;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2023, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;
 - l'istituzione nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024 del capitolo di spesa n. 857 «Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità»;
 - il Decreto interministeriale dell'8 gennaio 2025, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2025, n. 608, con cui il Ministro per le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, stabiliscono le modalità di utilizzo di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per la promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà;
 - l'articolo 6 del sopramenzionato Decreto interministeriale dell'8 gennaio 2025, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2025, n. 608, che prevede, per gli oneri e le spese per l'attuazione della convenzione, fino a euro 600.000,00, si provvede a valere nei limiti delle risorse previste dall'articolo 7, comma 1 del medesimo Decreto interministeriale.

CONSIDERATO

- il Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata *“Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”*, la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa” ed, altresì, “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;
- in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii, che prevede che con apposite convenzioni siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e INVITALIA, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle,

strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società e che, al contempo il citato articolo dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (c.d. "Legge finanziaria 2007") e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, in base alle quali INVITALIA è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";
- la direttiva del 27 marzo 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- la citata direttiva 27 marzo 2007 che al punto 2.1.1 indica l'Agenzia "*quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale*" volto, tra l'altro, a perseguire, secondo quanto indicato dal punto 2.1.2, la priorità di "*sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali*";
- l'articolo 19, comma 5, della Legge 102/2009 di conversione con modificazioni, del Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per Legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (GU n.77 del 31-3-2023 - Suppl. Ordinario n. 12);
- che l'articolo 7 del Decreto legislativo n. 36/2023 rubricato "*Principio di auto-organizzazione*

amministrativa”, al comma 1 prevede che “Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea”;

- che per l’articolo 7, comma 2 del Decreto legislativo n. 36/2023, “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società “in house” lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”;
- lo stesso comma 2 prevede che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche” e che “in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”;
- che l’articolo 23 del Decreto legislativo n. 36/2023 prevede la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ed in particolare il comma 5 prevede che gli obblighi informativi di cui alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le indicazioni ANAC, “riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2”;
- che l’articolo 226, comma 5, del Decreto legislativo n. 36/2023 prevede che “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”;
- l’art. 3 dell’allegato I, al Decreto legislativo n. 36/2023 definisce alla lettera e) «affidamento in house» come l’affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;
- che il citato art. 12 della direttiva 24/2014/UE, prevede che un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona

giuridica controllata;

- che il citato art. 12 della direttiva 24/2014/UE, prevede al comma 3, che “un’amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- che per INVITALIA ricorrono tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui al comma 3, dell’art. 12 della direttiva 24/2014/UE, in quanto:
- la disposizione statutaria di INVITALIA, che dispone l’obbligo ad effettuare una quota superiore all’80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 maggio 2018, recante "*Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale*", che ha provveduto all'aggiornamento del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "*Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.*", e, in particolare:
 - a) l'articolo 1, comma 3, lett. q), ai sensi del quale la PCM è tenuta a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA;
 - b) l'articolo 1, comma 3, lett. h) il quale stabilisce che la convenzione deve contenere l’indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell’ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla convenzione;
 - c) l'articolo 1, comma 3, lett. j) che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;
 - d) l'articolo 1, comma 3, lett. o) che prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3, del

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

- e) l'articolo 1, comma 3, lett. i) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere "le modalità per il pagamento di tale corrispettivo, in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente;
- f) l'articolo 1, comma 3, lett. k) che prevede la definizione, nel caso di convenzioni aventi validità pluriennale, di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;
- g) l'articolo 1, comma 3, lett. m), che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l'attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della Convenzione e sui costi sostenuti;
- la delibera n. 484 del 30 maggio 2018 dell'ANAC, che ha disposto l'iscrizione, tra le altre, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per l'Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy o , che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;
- con nota prot INVITALIA. n. 0411334 del 16 ottobre 2024, INVITALIA ha comunicato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilato dal Ministero, le informazioni richieste relative all'attestazione del conseguimento nel triennio 2021-2023 di una quota superiore all'80% dei ricavi per servizi svolti dalla medesima INVITALIA Agenzia per i compiti affidati da Amministrazioni centrali dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilato dal Ministero, tramite propria nota - AOO_STV - AOO_Servizi, Territorio, Vigilanza Affidamenti in house prot. n. 0093803 del 22 ottobre 2024, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da INVITALIA nel triennio 2021 -2023 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,24%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 7, del d.lgs. n. 36/2023;

TENUTO CONTO CHE

- Con nota prot. 0000168-P-07/01/2025, il Dipartimento ha richiesto a INVITALIA di presentare una proposta di offerta tecnico – operativa;
- Con nota prot. 0060010 del 24/02/2025 INVITALIA ha trasmesso l'offerta tecnico-operativa richiesta;

- Con nota prot. 0001489-P-25/02/2025, il Dipartimento ha approvato l'offerta trasmessa da INVITALIA con la nota sopra citata, comunicando l'esito positivo della valutazione di congruità economica dell'offerta di INVITALIA effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Decreto legislativo n. 36/2023, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse ed i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

- Allegato 1: Offerta Tecnica – Piano Operativo delle Attività
- Allegato 2: Disciplinare di Rendicontazione
- Allegato 3: Nota metodologica per la determinazione dei costi per le spese generali
- Allegato 4: Nomina Responsabile del trattamento dei dati personali

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione)

1. Con la presente Convenzione sono regolati i reciproci rapporti derivanti dalla prestazione da parte dell'Agenzia delle attività di supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, in affiancamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, per le attività finalizzate alla gestione, erogazione e monitoraggio dei finanziamenti del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità art. 1, commi 210-216, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito anche "Fondo").

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lettera g) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, nel presente Atto sono altresì definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-operativo dell'Agenzia, come dettagliati nella Proposta cui all'Allegato 1 e riconducibili alle seguenti linee di attività:

- Linea di attività 1: Supporto per la progettazione e predisposizione della strumentazione operativa di gestione della misura.
- Linea di attività 2: Supporto per le attività propedeutiche alla concessione e all'erogazione dei contributi articolato su due diverse fasi del processo.

Linea di attività 3: Attività trasversali e servizi accessori alla gestione della misura.

Articolo 3

(Esecuzione delle Attività)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, INVITALIA si avvale del proprio

personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di queste ultime nonché, nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione di professionisti esterni laddove ne ricorra la necessità, previa condivisione con il *Dipartimento*.

2. Il personale ed i collaboratori di cui al precedente comma, dovranno possedere, in conformità all'Allegato 1, competenze tecnico-specialistiche, finanziarie e amministrative, in ordine alle linee di attività di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, così come meglio dettagliate nel già menzionato Allegato 1.

3. La PCM si impegna a mettere a disposizione di INVITALIA tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso funzionale alla realizzazione delle attività.

4. INVITALIA si impegna affinché il proprio personale, che a qualsiasi titolo collabori con il Dipartimento, si attenga scrupolosamente al rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento del committente ed alle direttive impartite da quest'ultimo in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

5. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione INVITALIA si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Articolo 4

(Corrispettivi)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2, il Dipartimento riconosce a Invitalia, per l'intero periodo di durata della Convenzione, e comunque fino al termine delle attività previste nell'Allegato 1, un importo pari a euro 491.764,25 iva esclusa, il cui cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità è pari ad euro 220.000,00 per il 2025 e euro 271.764,25 per il 2026. Tale importo sarà oggetto di rendicontazione secondo quanto previsto nel Disciplinare di rendicontazione (Allegato 2 alla Convenzione).

2. L'importo di cui al comma 1 copre tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla presente Convenzione, liberando la PCM da ogni eventuale altra richiesta. La copertura finanziaria del corrispettivo è disposta a valere sulle risorse di cui Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità Art. 1, commi 210-216, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

3. L'IVA, da calcolarsi in base all'aliquota vigente al momento dell'emissione di ciascuna fattura da parte di INVITALIA, verrà versata dalla PCM all'Erario dello Stato ai sensi della normativa in materia di scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") di cui all'art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014.

4. INVITALIA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 5

(Modalità di rendicontazione e pagamento)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera, i) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, a INVITALIA verrà riconosciuto un corrispettivo entro il limite delle risorse finanziarie di cui al Fondo.
2. La stima dei costi del personale interno che sarà impiegato per la realizzazione delle attività descritte nel Piano è stata elaborata sulla base delle tabelle standard di costi unitari per livello professionale adottati con Decreto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 38 del 13 aprile 2023, a cui vanno aggiunti i costi generali pari al 25% dei costi diretti (Allegato 3), per i consulenti/collaboratori sulla base dei costi effettivamente sostenuti.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lettera m), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, INVITALIA trasmette al *Dipartimento* relazioni semestrali attestanti l'effettivo espletamento delle attività e la realizzazione degli output previsti nei documenti di pianificazione di cui al precedente articolo 3 e contenenti la rendicontazione delle attività svolte, degli output prodotti e dei relativi costi, con il dettaglio distinto per linee di attività, ai fini del pagamento dei relativi corrispettivi. Le rendicontazioni sono trasmesse al *Dipartimento* entro 90 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento.
4. Ricevute dette relazioni, la PCM provvede a comunicarne formalmente l'approvazione entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla loro ricezione. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera m) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, la PCM, salvo riscontro di rilievi, autorizza l'emissione della fattura.
5. La PCM procederà al pagamento dei corrispettivi dovuti all'Agenzia entro 30 giorni dalla ricezione della fattura da parte dell'Agenzia. Le fatture, relative agli importi rendicontati e approvati, saranno emesse elettronicamente con codice univoco IPA: 4EIZ12 e dovranno riportare il seguente Codice Unitario Progetto (CUP): J81C25000080001, con il dettaglio delle linee di attività di cui all'articolo 3.
6. Il *Dipartimento* provvede al pagamento delle fatture mediante accredito sul conto corrente bancario numero IT77G0103003201000000469583, Banca Monte dei Paschi di Siena, intestato a Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, dedicato alla gestione dei rapporti economici derivanti dalla presente Convenzione. INVITALIA, sotto la sua responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note alla PCM le eventuali variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di cui al presente comma; in difetto di tali comunicazioni la PCM è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.
7. La documentazione di spesa è conservata presso INVITALIA per almeno cinque anni dalla presentazione della rendicontazione finale ed è resa disponibile al Dipartimento, a richiesta dello stesso.

Articolo 6

(Durata, proroga e modifiche)

1. La presente Convenzione ha durata di 18 mesi a partire dalla sua sottoscrizione.
2. Eventuali proroghe o modifiche della presente Convenzione sono concordate tra le Parti e formalizzate mediante atto scritto da sottoporre al nulla osta degli organi di controllo.

Articolo 7

(Comunicazioni)

1. Salva diversa espressa previsione, tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

- a) per il Dipartimento: alla c.a. di dott.ssa Oriana Sciortino, Coordinatrice del Servizio Progetti in favore delle persone con disabilità e relazioni internazionali

PEC: ufficio.disabilita@pec.governo.it

- a) per l'Agenzia: alla c.a. dott.ssa Rosella Vitale Responsabile dell'Unità Organizzativa Lavoro, Coesione, Digitale e Salute di INVITALIA

PEC: publicadvisory@postacert.INVITALIA.it

2. L'eventuale sostituzione dei referenti di cui al precedente comma 1 potrà essere disposta da entrambe le Parti dandone tempestiva comunicazione all'altro contraente tramite posta elettronica certificata.

Articolo 8

(Diritto di recesso, risoluzione per grave inadempimento e interruzione)

1. Il *Dipartimento* potrà recedere in qualunque momento dalla presente convenzione qualora, a suo giudizio, nel corso della realizzazione delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che rendano impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse, la prosecuzione della presente Convenzione. In tali ipotesi verranno riconosciute ad INVITALIA le spese sostenute sino alla data di comunicazione scritta del recesso - che dovranno essere opportunamente rendicontate - nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, alla medesima data, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili, salvo il caso di risoluzione per inadempimento che rimane regolato dagli art. 1453 e ss. del Codice civile, oltreché dalle norme speciali della presente convenzione.
2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la convenzione potrà essere risolta anticipatamente, fermo restando il diritto di INVITALIA di vedersi riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate nonché il rimborso degli ulteriori oneri derivanti da impegni giuridicamente vincolanti.
3. In caso di sospensione delle attività, per fatto imputabile al *Dipartimento*, è dovuto ad INVITALIA il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate nonché il rimborso degli ulteriori eventuali oneri riconosciuti, comunque derivanti dai costi sostenuti e documentati e degli impegni giuridicamente vincolanti assunti fino alla data della sospensione.
4. In caso di grave ritardo del contraente o di negligenza nell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la stessa si risolverà di diritto su semplice dichiarazione del Dipartimento, ove la diffida ad adempiere, contenente l'indicazione delle gravi inadempienze riscontrate, comunicata allo stesso contraente con lettera raccomandata, sia rimasta senza effetto per oltre

quindici giorni.

Articolo 9

(Controversie)

1. Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia tra le stesse in merito all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, e, solo in caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo di composizione bonaria, è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle Parti, il Foro di Roma.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la presente Convenzione è valida solo se concordata e approvata per iscritto dalle Parti.
3. Ai fini della presente Convenzione, ciascuna parte elegge domicilio presso la sede legale indicata in epigrafe.

Articolo 10

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti della PCM)

1. L'Agenzia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti della PCM che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla citata disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 11

(La tutela dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "GDPR") e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito anche "Codice privacy"), al fine di trattare lecitamente i dati personali il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati, secondo liceità,

correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR e per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione, nonché degli eventuali obblighi di Legge alla stessa connessi.

2. Le Parti convengono che ognuno di loro nei confronti dell'altro riveste la posizione di interessato e di Titolare del trattamento per le attività relative alla gestione del rapporto contrattuale. A tali fini, ciascuna parte dà atto di aver ricevuto apposita informativa per il trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della stipula e gestione della presente Convenzione.
3. La PCM, quale Titolare del trattamento, esercita le sue funzioni, tra l'altro, per il tramite del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del DPCM del 25 maggio 2018.
4. La PCM, per le attività delegate a INVITALIA con la presente Convenzione, individua l'Agenzia quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, secondo le condizioni, l'atto di nomina e le istruzioni riportate nell'Allegato 4, parte integrante del presente Atto. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte dell'Agenzia equivale ad accettazione della nomina.

Articolo 12

(Riservatezza)

5. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa, nonché i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione a essa, in conformità alle disposizioni di Legge. Hanno, altresì, l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e per la durata della stessa.
6. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione della presente Convenzione. Gli obblighi di riservatezza sussistono fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
7. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, della presente Convenzione.

Articolo 13

(Disposizioni finali)

1. Le Parti convengono che la presente Convenzione è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. La presente Convenzione è trasmessa ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di rito.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme UE, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché alle disposizioni relative al PNRR.

4. Resta ferma l'applicazione della presente Convenzione alle attività che le Parti dovranno svolgere in conseguenza di modifiche del quadro normativo, ivi comprese le modifiche alla dotazione finanziaria della misura.

Articolo 14

(Obblighi di pubblicazione)

1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'art. 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Per la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

Capo del Dipartimento,

dott. Gianfranco Pasquadibisceglie

() Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.*

Per INVITALIA S.p.A.

Amministratore Delegato

Dott. Bernardo Mattarella

() Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.*

Allegato 2

Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa SpA (INVITALIA)

(Aggiornamento 2023)



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

**Programma Operativo Nazionale Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020 (FSE – FESR)
CCI 2014IT05M2OP002
*adottato con Decisione C(2015) 1343 del 23 febbraio 2015
e modificato, da ultimo, con Decisione C(2022) 4295 del 17 giugno 2022***

**Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le
linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale
per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa SpA
(INVITALIA)**

Aggiornamento 2023

Aprile 2023

SOMMARIO

1. Premessa	2
2. Ambito di applicazione della presente metodologia.....	3
2.1. Determinazione dei costi del personale interno – Metodologia di individuazione delle tabelle standard di costi unitari	7
2.1.1 <i>Costi del personale</i>	7
2.1.2 <i>Tempo produttivo</i>	12
2.1.3 <i>Calcolo del costo standard unitario</i>	13
2.2 Determinazione dei costi per le spese generali - Metodologia di individuazione del tasso forfettario applicabile	16
3. Tenuta documentale	22
4. Aggiornamento della metodologia.....	22

1. Premessa

Nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e sul Programma Azione Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (POC), la cui attuazione è stata affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A., è stata indicata l'intenzione di ricorrere all'utilizzo dei costi semplificati (cfr. sezione della scheda progetto "Opzioni di rendicontazione dei costi") sia per quanto riguarda i costi del personale (tabelle standard di costi unitari del personale di cui all'art 67 par. 1 lett b) del Reg. UE n. 13030/2013 così come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 mediante utilizzo della metodologia ex art. 67 par. 5 lett a) sia per quanto riguarda le spese generali (finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti di cui all'art. 67 par. 1 lettera d) del Reg. UE n. 1303/2013 così come modificato dal sopracitato Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 mediante utilizzo della metodologia ex art. 68 par. 1 lett a). Pertanto, con Determina dell'Autorità di Gestione n. 19 del 17/04/2017 è stata approvata la *"Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa SpA"* proposta ed elaborata da Invitalia s.p.a. sulla base di un set di dati relati sia ai costi del personale che ai costi indiretti riferito al triennio 2013-2014-2015. Tale documento prevede - in caso di affidamenti ad Invitalia per la realizzazione di attività progettuali con un orizzonte temporale superiore a tre anni e comunque entro la fine del 2019 - la possibilità di rivedere la metodologia con nuovi dati necessari ad aggiornare gli importi di riferimento (cfr. par. 4 "Aggiornamento della metodologia").

In coerenza con quanto previsto dal suddetto documento, dunque, Invitalia s.p.a ha provveduto a rivedere la metodologia con i nuovi dati aggiornati inerenti il successivo triennio 2016-2017-2018 necessari a rendere congrui gli importi di riferimento da utilizzare per la rendicontazione a costi semplificati. A valle dell'analisi desk dei documenti e della successiva verifica in loco svoltasi in data 3 settembre 2020 e conclusasi con esito positivo, con Decreto AdG del 17.11.2020, è stata approvato il documento relativo all'aggiornamento della *"Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A."* (in vigore dal 1 gennaio 2021).

Successivamente, con nota del 06.03.2023 Invitalia s.p.a. ha trasmesso un ulteriore aggiornamento della *“Metodologia di individuazione delle tabelle standard di costi unitari e del tasso forfettario per le spese generali applicabile per le linee di attività progettuale affidate all’ente in house Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (INVITALIA)”* con allegato il fascicolo completo contenente i dati e la documentazione di supporto posta a base dei calcoli (data base completo e file di calcolo inerenti le spese di personale e i costi indiretti riferiti alle annualità 2019-2020-2021).

A seguito della suddetta trasmissione e della successiva integrazione documentale inviata con nota del 28.03.2023, ai fini del completamento dell’analisi desk sulla base dati e sulle elaborazioni effettuate, l’Autorità di Gestione ha ritenuto opportuno procedere ad una verifica in loco comunicata con nota prot. AlCT n.9281 del 29-03-2023 e conclusasi con esito positivo giusto verbale AdG di controllo sul posto del 29.03.2023.

Il presente documento costituisce, quindi, l’ulteriore aggiornamento della metodologia adottata dall’Autorità di Gestione, da ultimo, con DD 114 del 17 novembre 2020, a seguito dell’analisi (on desk e in loco) del data base aggiornato con importi riferiti al triennio 2019-2020-2021.

2. Ambito di applicazione della presente metodologia

La metodologia dei costi di Invitalia, originariamente approvata con Decreto AdG n. 19 del 07.04.2017, è stata definita previamente rispetto all’avvio delle linee progettuali affidate nell’ambito dei Progetti già ammessi a finanziamento nel PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e la stessa metodologia è stata finora applicata per gli affidamenti in house Invitalia per tutti i progetti ammessi sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e sul Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Quanto sopra in conformità alle previsioni regolamentari riportate nel decreto di approvazione secondo cui *“Una volta che un Beneficiario abbia adottato una specifica modalità di rendicontazione, questa modalità si applicherà a tutte le operazioni gestite dal Beneficiario per gli altri progetti ammessi a finanziamento nel Programma e/o riferite al medesimo ente attuatore (nel caso di affidamenti ad ente in house)”*.

Pertanto, il presente documento metodologico aggiornato dovrà applicarsi a tutti i progetti ammessi a finanziamento sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e sul Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (POC),

in linea con quanto indicato dal beneficiario nella sezione specifica della scheda progetto in cui viene esplicitata l'intenzione di ricorrere all'utilizzo dei costi semplificati sia per quanto riguarda i costi del personale interno che per quanto riguarda le spese generali.

Per facilità di consultazione, nella tabella che segue viene riportato l'elenco aggiornato dei progetti che, ad oggi, risultano ammessi a finanziamento sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e sul relativo programma complementare (POC) aventi linee di attività affidate al soggetto INVITALIA e che, pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione della presente metodologia secondo cui, nello specifico, la rendicontazione mediante costi semplificati viene utilizzata:

- con riferimento ai costi del personale interno, mediante un parametro (tabelle standard di costi unitari del personale) definito secondo un metodo di calcolo equo, giusto e verificabile ai sensi dell'art. 67 paragrafo 5 lettera a) Reg UE 1303/2013 così come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
- con riferimento alle spese generali, mediante l'applicazione di un tasso forfettario calcolato in misura pari al 25% dei costi diretti ammissibili di progetto, sempre definito secondo un metodo di calcolo equo, giusto e verificabile, ai sensi dell'art. 68, lettere a) del Reg. (UE) n.1303/2013 così come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Tabella A – Progetti ammessi a finanziamento che rientrano nell'ambito di applicazione della presente metodologia

CUP	PROGETTO	BENEFICIARIO	FONTE
J59D16000240007	Progetto di supporto alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di Regolamentazione, Organizzazione, Pianificazione, Efficienza nel settore dei Servizi Pubblici Locali (Progetto ReOPEN SPL)	PCM – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie	PON GOV
CS1E16000110006	Progetto "Rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel percorso di implementazione del NUE 112 e dei connessi processi di governance multilivello"	Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	PON GOV
J21H16000050006	Progetto "OPENCUP seconda fase"	PCM – Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica	PON GOV

CUP	PROGETTO	BENEFICIARIO	FONTE
B51B17000070001	Registro nazionale degli aiuti di stato, progettazione e primo rilascio	Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese	POC
B51B17000060007	Registro nazionale degli aiuti di stato	Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese	POC
B21F18000190006	Attività di supporto tecnico all'attuazione del progetto E-Internationalization- “Rafforzamento Digital Export”	Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	PON GOV
J51H16000050007	Analisi fattori di produzione per resilienza e sviluppo del SSN – “Comunicazione resilienza”	Il Ministero della salute – Direzione generale della programmazione sanitaria	PON GOV
C54H22000690001	Piattaforma informatica per l'accelerazione degli investimenti pubblici	Agenzia per la Coesione Territoriale – Unità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	POC
C81F22000000001	MINERVA: digital transformation dei processi e della piattaforma di gestione degli incentivi per la Pubblica Amministrazione	INVITALIA SpA	PON GOV
J51H17000030007	Italiae	PCM – Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica	PON GOV
B51B22000870007	Portale Incentivi.gov.it	Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	PON GOV
J51H16000170007	PONGOV CRONICITA' Sostenere la sfida alla cronicita' con il supporto dell'ICT	Ministero della Salute – Direzione Generale della programmazione Sanitaria	PON GOV

I progetti ammessi a finanziamento nel Programma di cui alla Tabella A hanno inteso ricorrere

all'affidamento, per l'attuazione di una o più linee progettuali, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. (d'ora in avanti Invitalia). Nel rispetto della procedura indicata nel Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma sono state presentate e sottoposte a valutazione da parte dell'AdG le metodologie di calcolo aggiornate proposte da Invitalia, sia del parametro di rendicontazione dei costi del personale interno che della percentuale forfettaria del 25% sulle spese dirette di progetto (riferite all'affidamento ente in house).

Nello specifico, per la definizione del metodo di calcolo da applicarsi all'ente in house Invitalia si è proceduto in analogia a quanto definito dall'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), punti ii) e (iii), dell'Regolamento 1303/2013 così come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ossia all'uso di dati relativi ad Invitalia stessa anche in considerazione del fatto che tale ente in house è incaricato dell'esecuzione di diverse linee progettuali da finanziarsi con risorse del Programma nell'arco del periodo di programmazione.

Per questi motivi ed al fine anche di fornire maggiore garanzia ed affidabilità dei dati utilizzati per il metodo di calcolo, si è proceduto alla combinazione:

- dell'analisi di dati storici (*cf. EGESIF_14-0017 paragrafo 5.2.2.2 lett. a*), prendendo a riferimento la lunghezza delle serie suggerita dalla linea EGESIF_14-0017, ossia dati contabili relativi a un periodo di almeno tre anni, in modo da identificare le eventuali circostanze eccezionali che si siano ripercosse sui costi reali in un anno determinato nonché le tendenze degli importi dei costi;
- dei Requisiti comuni per l'uso di dati (*cf. EGESIF_14-0017 paragrafo 5.2.2.2 lett. c*), utilizzando dati di bilancio certificati in modo da assicurare l'affidabilità dei dati di riferimento usati come base di calcolo.

L'adozione delle metodologie dei costi presentate, descritte nei paragrafi che seguono, (valutate nel rispetto dei principi di giustezza, equità e verificabilità, in aderenza a quanto stabilito dall'articolo 68, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013) è condizione di efficacia delle Convenzioni tra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario per quanto attiene alle rendicontazioni dei costi per l'ente in house Invitalia affidatario della realizzazione di linee di progetti finanziati con risorse sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e sul Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

2.1. Determinazione dei costi del personale interno – Metodologia di individuazione delle tabelle standard di costi unitari

La definizione delle tabelle standard di costi unitari applicabili ai progetti che hanno previsto l'affidamento all'ente in house Invitalia di linee progettuali è stata effettuata in coerenza con quanto previsto Regolamento UE n.1303/2013 all'art.67 paragrafi 1 e 5 così come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ossia adottando un metodo equo, giusto e verificabile sulla base di dati storici, assicurando la parità di trattamento dei Beneficiari e/o delle operazioni per i quali Invitalia è soggetto attuatore di linee progettuali.

L'utilizzo della tabella standard di costo unitario consente la migliore approssimazione possibile del costo reale nella misura in cui il costo orario di unità standard viene calcolato dividendo i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati per un "tempo lavorativo *produttivo*" che tenga conto delle ferie e delle festività dell'anno.

In coerenza con la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC), pubblicata dalla Commissione europea ad ottobre 2014 (Nota EGESIF _14-0017), si definiscono così le tabelle standard di costo unitario riferite alle spese del personale di Invitalia sulla base di 2 principali dati:

- i più recenti costi annui lordi per l'impegno documentati;
- il tempo lavorativo produttivo.

Per ciò che concerne la migliore approssimazione possibile del costo reale del personale si è fatto riferimento ai costi annui lordi per l'impiego documentati nei recenti anni 2019, 2020 e 2021, i cui bilanci risultano approvati.

Per ciò che concerne le quantità, le ore/uomo previste per l'attuazione dei Progetti sono state identificate facendo riferimento al tempo produttivo così come regolato dal Contatto Collettivo nazionale dei Lavoratori attualmente vigente in Invitalia (*cf. paragrafo 2.1.2*).

2.1.1 Costi del personale

Riguardo ai più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati si prendono a riferimento i valori registrati nel recente triennio relativo alle annualità 2019-2020-2021 per l'intera popolazione Invitalia. Nello specifico, i valori vengono analizzati nel dettaglio con l'estrazione dei dati dal sistema informatico di registrazione presenze e gestione delle paghe (INAZ).¹

¹ Sistema INAZ Rilevazione Presenze: La rilevazione della presenza e la verifica del rispetto dell'orario di lavoro sono effettuate con sistema automatizzato, così come previsto dall'art.64 del CCNL sull'attestazione della presenza del

In merito, si precisa che le estrazioni dal sistema INAZ gestione paghe permettono di individuare e selezionare le voci di costo del personale coerenti con le disposizioni previste dai vademecum di riferimento dei Fondi SIE.

I costi annui lordi per l'impiego, infatti, sono stati calcolati, al netto degli emolumenti ad personam, pari alla somma delle seguenti voci di costo:

- retribuzione annuale lorda comprensiva di ticket e della parte degli oneri previdenziali e ritenute fiscali a carico del lavoratore;
- retribuzione differita (rateo TFR, 13a mensilità, 14a mensilità);
- oneri sociali e fiscali a carico dell'azienda.

In merito si precisa che i dati INAZ sono riconducibili in qualunque momento ai dati di bilancio ufficiale approvato in quanto il sistema informatico di registrazione presenze e gestione delle paghe (INAZ) si interfaccia con il sistema gestionale ERP SAP (*cf. Allegato 1 - Riconciliazione Bilancio-INAZ 2019-2021 alla Nota metodologica trasmessa il 28.03.2023 prot ingresso AlCT n 9292 del 29-03-2023*).

Il processo di elaborazione dei dati del personale, ai fini dell'individuazione delle voci di costo coerenti con quanto definito sopra come costo annuo lordo, consta delle seguenti attività:

personale dipendente. In particolare, i lavoratori dovranno attestare qualsiasi uscita ed entrata dalla sede di lavoro tramite apposito badge. Il personale avente la qualifica di quadro di cui all'art. 31 effettuerà una sola attestazione di presenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 62 (orario di lavoro), concernente la durata della prestazione lavorativa. Il sistema informatico aziendale che attesta la presenza dei dipendenti è INAZ. Il sistema registra le ore effettivamente lavorate dai dipendenti giornalmente.

La durata dell'orario di lavoro è stabilita dal CCNL di Invitalia all'art.62 in 36 ore settimanali distribuite in cinque giorni dal lunedì al venerdì. L'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero - settimanale è così definito nel successivo art. 60 del CCNL: dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 16,45, il venerdì dalle 8,30 alle 15,15 con 45 minuti di intervallo per il pranzo e con un'ora di flessibilità all'ingresso ed un'ulteriore mezz'ora di flessibilità per la pausa pranzo. I dipendenti devono altresì inserire nel portale INAZ le causali di assenza che vengono successivamente autorizzate dal responsabile. Alcune causali di assenza, ad esempio la malattia o la maternità, vengono inserite a cura dell'Amministrazione del Personale. A chiusura di ciascun mese, l'Amministrazione del Personale provvede alla quadratura verificando il rispetto dell'orario di lavoro. L'attività svolta è descritta dalla Policy Gestione delle presenze.

Sistema INAZ Gestione Paghe: A valle dei processi di chiusura mensili, Amministrazione del Personale comunica al sistema Timesheet la disponibilità dei dati al fine predisposizione dei timesheet individuali e provvede a rendere disponibile i dati al sistema INAZ gestione paghe. Quest'ultimo processo avviene nell'ambito dei software Inaz (da presenze a paghe).

Sulla base dei dati provenienti da presenze e della retribuzione spettante a ciascun dipendente, il sistema paghe di Inaz elabora gli stipendi mensili. La stessa procedura genera anche un flusso di contabilità, sia sintetico che analitico per dipendente, che viene posto a disposizione degli uffici contabili per la registrazione.

Tecnicamente, il file di contabilità prodotto da Inaz, viene immesso nel modulo di contabilità SAP previa elaborazione di una tabella di corrispondenza a cura dei sistemi informativi necessaria per rendere i dati Inaz leggibili da SAP.

Periodicamente sono previsti dei momenti di verifica dell'allineamento dei dati contabili con le risultanze di Inaz.

1. Estrazione per le 3 annualità (2019-2020-2021) dei costi del personale dipendente dal sistema INAZ, dettagliato per matricola e per voce retributiva;
2. Verifica, per singolo conto contabile, della coerenza e della riconducibilità dei dati estratti dal Sistema INAZ con i dati estratti dal sistema informatico di gestione dei conti per il bilancio (SAP), al fine di conciliare i criteri di competenza e cassa (rif. sopravvenienze passive o attive mirate a correggere eventuali poste di accantonamento, come ad esempio il fondo ferie);
3. Selezione delle voci di costo pertinenti per il calcolo dei costi orari ed eliminazione di quelle non autorizzate² (MBO e premialità, spese di viaggio, indennità aggiuntiva TFR, ecc.);
4. Integrazione delle poste di rettifica, non recepite nel sistema INAZ, desunte dalle registrazioni contabili effettuate per la redazione del Bilancio (cfr. registrazioni derivanti dall'applicazione del Principio Contabile Internazionale - IAS 19 – che comporta l'attualizzazione del TFR);
5. Normalizzazione dei costi del livello dirigenziale.

A seguito del processo di estrazione ed elaborazione della base dati³, così come sopra descritto, al fine di mantenere un adeguato livello di corrispondenza tra i costi unitari e costi reali, i costi annui lordi sono stati aggregati nei 6 livelli professionali corrispondenti al livello dirigenziale e ai livelli di inquadramento professionale previsti dal CCNL di Invitalia:

- Dirigenti;
- I livello - Quadri
- II livello;
- III livello;
- IV livello;
- V livello.

Di seguito, si rappresenta per le tre annualità il costo totale del personale Invitalia suddiviso per i singoli livelli professionali.

² Nell'elaborazione restano esclusi dal calcolo tutti gli elementi di retribuzione variabile (MBO dirigenti e premio di produzione), indennità integrativa di TFR, spese viaggio, etc.

³ Le banche dati di riferimento delle informazioni estratte dai sistemi INAZ rilevazione presenze e gestione paghe restano a disposizione, presso gli Uffici di Invitalia, ai fini di ulteriori verifiche e controlli di dettaglio da parte dell'Autorità di Gestione.

Tabella 1 – Costi totali del personale Invitalia 2019 – 2020 – 2021

Livello	2019	2020	2021
Dirigenti	8.087.706,6	8.316.150,8	8.701.551,5
1 Liv. Quadro	20.094.776,6	19.652.515,1	20.984.241,4
2 Liv.	16.815.581,3	17.307.884,6	18.068.426,4
3 Liv.	21.621.634,1	21.526.031,8	23.330.595,8
4 Liv.	25.679.492,8	25.572.122,4	31.416.533,2
5 Liv.	790.041,9	928.779,0	1.218.459,3
Totale	93.089.233,4	93.303.483,6	103.739.807,7

Si precisa che con riferimento al livello professionale Dirigenti, anche ai fini di una maggiore coerenza con le prassi operative, si è optato per la normalizzazione dei costi al fine di escludere quelle fasce retributive troppo distanti dal valore medio, applicando il metodo della deviazione standard.

Corrispondentemente, dal sistema INAZ Rilevazione Presenze sono state estratte le giornate di effettiva presenza registrate nelle annualità di riferimento per singolo livello professionale e singola matricola ai fini del calcolo degli FTE⁴.

Di seguito, i valori FTE per i singoli livelli professionali nelle tre annualità di riferimento.

Tabella 2 – FTE Invitalia 2019 – 2020 - 2021

Livello	2019	2020	2021
Dirigenti	38,5	38,7	42,1
1 Liv. Quadro	196,3	197,0	205,9
2 Liv.	220,7	239,7	243,2
3 Liv.	351,8	365,8	387,5
4 Liv.	556,0	596,2	689,2
5 Liv.	16,2	19,7	25,5
Totale	1.379,5	1.457,1	1.593,4

⁴ Il numero degli FTE sono estratti dal sistema informatico di registrazione presenze e gestione delle paghe (INAZ) e consentono una visuale di dettaglio per singola matricola. Il calcolo dei Full Time Equivalent (FTE) prende in considerazione l'effettiva presenza delle risorse registrata nelle 3 annualità di riferimento oltre che l'orario di lavoro previsto nel rapporto contrattuale in coerenza con quanto definito dall' OECD Statistical Glossary che misura il Full-time equivalent employment quale rapporto tra le ore effettivamente lavorate e le ore medie annuali riferibili ai lavoratori a tempo pieno (cfr. paragrafo B - tempo produttivo).

Calcolo del costo annuo lordo per livello professionale

Al fine di mitigare gli effetti della consistente tendenza inflazionistica e garantire la migliore approssimazione possibile ai costi reali, tenuto anche conto di quanto stabilito con accordo sindacale del 09.03.2023 (incremento dei minimi retributivi sulla base dell'indice IPCA), i costi rilevati per le tre annualità di riferimento (2019-2020-2021) sono stati incrementati di una percentuale che tiene conto dell'indice IPCA 2022 al netto dei beni energetici pubblicato dall'ISTAT, pari al 6,5%⁵ (cfr. *Allegato 2 ISTAT Prezzi al consumo Nov22 e Verbale di Accordo sindacale del 09.03.2023*).

Inoltre, con riferimento al livello professionale "Quadro", in considerazione dell'elevata dispersione di valori di costo, si è optato per l'individuazione di un'ulteriore fascia di retribuzione (Liv. Quadro I fascia – Liv. Quadro II fascia) per la sub-popolazione dei Quadri.

Le due fasce di costo sono state definite nell'arco temporale di riferimento sulla base di un indice di dispersione funzionale ad individuare la distribuzione statistica quantitativa della popolazione di riferimento e, in modo particolare, la misura con la quale i suoi valori sono distanti da un valore centrale. Le elaborazioni effettuate hanno determinato nel triennio di riferimento un indice di dispersione con un valore medio pari ad euro 129.453.

Nella successiva tabella 3 sono rappresentate le distribuzioni dei costi del personale del livello Quadro per le tre annualità di riferimento:

Tabella 3 – Distribuzione dei costi del personale del livello Quadro

2019			2020			2021		
Massimo	Minimo	Valore centrale	Massimo	Minimo	Valore centrale	Massimo	Minimo	Valore centrale
168.728,9	82.487,0	125.613,0	171.941,5	82.974,5	127.458,0	184.972,4	85.603,8	135.288,1

Dunque, individuate le 2 fasce per la sub-popolazione dei Quadri, di seguito si rappresenta per le tre annualità di riferimento i costi annui lordi normalizzati e suddivisi per i singoli livelli professionali.

⁵ L'IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell'Unione Europea) al netto dei beni energetici è stato applicato, in coerenza con il CCNL di Invitalia, ai soli minimi retributivi per ogni livello inquadramentale di impiegati e quadri, in base alla seguente formula:

$C1 = C * (1 + M/Ral * IPCA)$ dove:

C1= costo rivalutato con IPCA

C = costo consuntivato

M/Ral= rapporto tra il totale minimi retributivi e totale retribuzioni annue lorde per ciascun livello, calcolato per ogni annualità

Tabella 4 – Costi annui lordi per livello professionale normalizzati

Livello	2019	2020	2021
Dirigenti	8.087.706,6	8.316.150,8	8.701.551,5
1 Liv.Quadro I fascia	2.085.344,5	1.985.174,2	1.794.506,2
1 Liv.Quadro II fascia	16.767.694,6	17.275.076,7	18.955.066,2
2 Liv.	17.843.292,0	18.367.685,3	19.199.247,5
3 Liv.	22.969.072,3	22.869.511,9	24.796.521,1
4 Liv.	27.322.886,3	27.208.695,4	33.436.906,1
5 Liv.	840.997,8	987.945,8	1.296.122,5
Totale	95.916.994,1	97.010.240,1	108.179.921,2

Si precisa che, ai fini di una maggiore rappresentatività dei dati, la normalizzazione dei costi è stata effettuata prendendo in considerazione i dipendenti con il livello di quadro con contratto a tempo pieno e che hanno registrato una presenza continua in azienda al netto di maternità, malattia lunga, congedi e aspettative e non considerando le permanenze inferiori ad 1 anno ed i contratti part-time.

Di seguito si rappresentano per le tre annualità di riferimento il valore degli FTE suddivisi per i singoli livelli professionali.

Tabella 5 – FTE annui normalizzati

Livello	2019	2020	2021
Dirigenti	38,5	38,7	42,1
1 Liv.Quadro I fascia	14,5	13,8	11,9
1 Liv.Quadro II fascia	160,6	169,6	182,1
2 Liv.	220,7	239,7	243,2
3 Liv.	351,8	365,8	387,5
4 Liv.	556,0	596,2	689,2
5 Liv.	16,2	19,7	25,5
Totale	1.358,3	1.443,5	1.581,5

2.1.2 Tempo produttivo

In coerenza con quanto suggerito dagli esempi applicativi della EGESIF e con le prassi adottate nell'ambito della programmazione 2014-2020, di seguito si calcola il tempo lavorativo produttivo registrato nelle 3 annualità di riferimento in "ore" distinguendo quello previsto per i dipendenti da quello previsto per i dirigenti⁶.

⁶ Per il livello dirigenziale si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

Tabella 6 – Tempo produttivo CCNL Dipendenti Invitalia

	2019	2020*	2021
52 settimane 36 ore da CCNL	1.872,0	1.879,2	1.872,0
Ferie (26 giorni pari a 187 ore e 45 minuti)	- 187,2	- 187,2	- 187,2
Permessi retribuiti	- 15,0	- 15,0	- 15,0
Riposi per festività sopresse (4 giorni x 7,2 ore)	- 28,8	- 28,8	- 28,8
Festività	- 64,8	- 64,8	- 54,0
<i>Ore lavorabili annuali</i>	1.576,2	1.583,4	1.587,0
<i>GG. lavorabili annuali</i>	218,9	219,9	220,4

* anno bisestile

Tabella 7 – Tempo produttivo Dirigenti Invitalia

	2019	2020*	2021
52 settimane 36 ore da CCNL	1.872,0	1.879,2	1.872,0
Ferie (30 giorni pari a 216 ore)	- 216,0	- 216,0	- 216,0
Riposi per festività sopresse (4 giorni x 7,2 ore)	- 28,8	- 28,8	- 28,8
Festività	- 64,8	- 64,8	- 54,0
<i>Ore lavorabili annuali</i>	1.562,4	1.569,6	1.573,2
<i>GG. lavorabili annuali</i>	217,0	218,0	218,5

2.1.3 Calcolo del costo standard unitario

Sulla base dei dati precedentemente illustrati sono stati calcolati i costi medi per livello, (dividendo il totale dei costi del livello per il numero dei relativi FTE) e, successivamente, il costo standard unitario (costo orario) per singolo livello professionale⁷, sulla base del tempo produttivo (ore lavorabili) di ciascuna annualità.

⁷ Relativamente al livello Quadro, le fasce retributive distribuite al di sopra e al di sotto di tale valore centrale consentono di determinare 2 distinti valori di costo unitario, calcolati anche questi come rapporto tra il valore di costo totale delle 2 subpopolazioni individuate e il numero dei corrispondenti FTE.

Tabella 8 – Costi orari del personale Invitalia 2019 – 2020 – 2021

Livello	2019				2020				2021			
	Costi totali 4-IPCA 2022	FTE	Costi medi	Costi orari	Costi totali 4-IPCA 2022	FTE	Costi medi	Costi orari	Costi totali 4-IPCA 2022	FTE	Costi medi	Costi orari
Dirigenti	8.087.706,6	38,5	210.234,4	134,6	8.516.150,8	39,7	214.540,9	136,7	8.701.551,5	42,1	206.890,5	121,5
1 Liv. Quadro I Fascia	2.085.144,5	14,5	143.577,8	91,1	1.985.174,2	13,8	144.196,5	91,1	1.794.506,2	11,8	151.409,3	95,4
1 Liv. Quadro II Fascia	16.767.694,6	160,6	104.396,7	66,2	17.278.876,7	169,6	102.870,8	64,2	18.933.066,2	182,1	104.092,0	65,6
2 Liv.	17.843.292,0	220,7	80.844,5	51,2	18.267.665,5	229,7	79.632,9	48,4	19.199.247,3	243,2	78.937,7	49,7
3 Liv.	22.969.072,3	351,8	65.285,4	41,4	22.869.511,9	365,8	62.515,7	36,5	24.796.521,1	387,5	63.983,9	40,3
4 Liv.	27.322.886,3	556,0	49.140,0	31,2	27.208.695,4	596,2	45.639,6	26,8	33.436.906,1	669,2	48.515,9	30,6
5 Liv.	840.997,8	16,2	51.989,0	32,0	987.945,8	19,7	50.244,4	31,7	1.298.122,5	25,5	50.852,8	32,0
Totale	95.916.994,1	1.358,2			97.810.346,1	1.443,5			108.179.923,2	1.583,5		

La media dei valori calcolati per le 3 annualità di riferimento definirà il costo standard orario per la rendicontazione delle ore lavorate dalle singole risorse allocate sui Progetti.

I costi standard orari verificati saranno utilizzati per la rendicontazione del personale allocato sui Progetti a valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e sul Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 in base al livello di inquadramento ed alle ore effettivamente prestate.

Di seguito, si rappresenta la **tabella standard di costi unitari** sviluppata in base ai livelli professionali operanti in Invitalia e secondo le modalità di calcolo esposte.

Tabella 9 – Tabella standard Costi unitari

Livello	costi orari
Dirigenti	134,3
1 Liv. Quadro Fascia A	92,5
1 Liv. Quadro Fascia B	65,4
2 Liv.	49,8
3 Liv.	40,4
4 Liv.	30,2
5 Liv.	32,2

A seguito della verifica ed approvazione del costo standard unitario, nei processi di rendicontazione saranno rendicontate esclusivamente le ore/uomo delle risorse assegnate ai Progetti e direttamente impegnate nelle relative attività (cd. Gruppo di Lavoro).

La rilevazione delle ore/uomo impegnate nei Progetti sarà assicurata dal sistema informatico CPM/Tagetik modulo Timesheet.

Il Timesheet è un modulo dell'applicativo informatico CPM/Tagetik che traccia tutte le attività svolte dal personale interno in coerenza con il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

adottato dall'Agenzia ai sensi del D.Lgs. 231/01. L'applicativo opera in coerenza con il sistema INAZ per la rilevazione delle presenze, determinando con esattezza le attività effettivamente svolte sui Progetti in termini di ore lavorate da ogni singola risorsa.

Il Timesheet utilizza i seguenti elementi di controllo:

- verifica l'effettiva presenza del personale nei giorni di lavoro caricati a sistema e consuntivati sui Progetti;
- verifica la coerenza delle ore/uomo attribuite alle giornate di trasferta imputate nel sistema INAZ di rilevazione presenze;
- assicura che l'attribuzione del tempo lavorato su ciascun Progetto sia corretta, consapevole e condivisa dalle risorse direttamente coinvolte e dai soggetti titolati alla verifica e approvazione. Inoltre, assicura la tempestività ai fini del consolidamento dei dati contabili e funzionali alla rendicontazione verso i Committenti;
- garantisce controlli bloccanti sulle anomalie rispetto alla coerenza tra presenze e trasferte, la congruità del tempo massimo lavorabile nella giornata, il controllo dell'imputazione univoca sui Progetti, il rispetto delle scadenze aziendali definite dalla funzione Finanza e Controllo;
- gestisce l'approvazione da parte dei Responsabili di ciascuna commessa delle ore lavorative imputate sui singoli Progetti, attraverso le modalità operative stabilite e nel rispetto delle scadenze definite;
- garantisce una periodica comunicazione trasparente ai singoli dipendenti in merito alle ore lavorate su ogni singolo progetto;
- consente la comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza di deroghe e/o anomalie eventualmente riscontrate rispetto alle determinazioni stabilite per il presente processo.

La puntuale individuazione del numero delle risorse e dei diversi profili professionali da impiegare per la realizzazione dei Progetti, nonché la relativa percentuale di allocazione, sarà effettuata in sede di pianificazione operativa.

Utilizzando l'opzione di semplificazione della tabella standard di costo unitario, il contributo finanziario per i Progetti sarà calcolato come il costo unitario (tasso orario) moltiplicato per il numero effettivo e verificato di ore lavorative prestate.

L'individuazione di "*quantità facilmente identificabili*" (presupposto imprescindibile per l'adozione di tale criterio di calcolo), quali le ore/uomo effettivamente impiegate per la realizzazione delle attività previste, appare l'opzione di semplificazione più coerente con la natura dei Progetti.

In tale contesto, si evidenzia che l'utilizzo dei costi semplificati, calcolati conformemente a un metodo predefinito consente un notevole vantaggio in termini di tracciatura e controllo della spesa cofinanziata. In tale ottica, le risorse umane impegnate nell'attuazione dei Programmi e gli sforzi amministrativi necessari per la gestione dei Fondi SIE possono essere maggiormente concentrate sul raggiungimento degli obiettivi strategici invece di essere disperse nella raccolta e nella verifica di documenti finanziari.

Con questa metodologia non sarà necessario giustificare i costi effettivi bensì l'attività realizzata misurata attraverso l'utilizzo di *tabelle standard di costo unitario* del personale cioè destinate a coprire con la migliore approssimazione possibile i costi effettivi di attuazione dei Progetti.

2.2 Determinazione dei costi per le spese generali - Metodologia di individuazione del tasso forfettario applicabile

Il citato art. 68 del Regolamento 1303/2013 così come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, al comma 1, a) prevede che "laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare ad un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, *a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile*".

La nota EGESIF_14-0017 precisa a tal proposito che *il tasso effettivo da usare deve essere giustificato conformemente ad uno dei metodi di calcolo di cui all'articolo 67, paragrafo 5, lettere a) e c) del Regolamento generale, ovvero:*

- *A norma della lettera a)*
 - *su dati statistici o altre informazioni soggettive;*
 - *su dati storici o altre informazioni soggettive;*
 - *sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;*
- *A norma della lettera c)*
 - *conformemente alle norme di applicazione nell'ambito di meccanismi di sovvenzione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.*

La stessa Nota indica altresì che questo sistema è flessibile e potrebbe basarsi:

- *soltanto su due tipi di costi: tipo 1: costi diretti, tipo 2: costi indiretti; oppure*
- *su tre tipi di costi: tipo 1: costi diretti "limitati", tipo 2: costi indiretti calcolati sulla base del tipo 1, tipo 3: costi diretti diversi da quelli "limitati" (di tipo 1).*

In considerazione dei principi generali dettati dalla stessa nota EGESIF_14-0017, pertanto, l'individuazione del tasso forfettario applicabile al calcolo dei costi indiretti deve basarsi su un metodo giusto, equo e verificabile:

- giusto, ovvero “*ragionevole, vale a dire deve essere basato su fatti reali, e non deve essere eccessivo o estremo*”. Il calcolo è basato sulle misurazioni effettuate sui bilanci approvati dell'ultimo triennio e determina nell'intero periodo considerato un risultato pressoché omogeneo con un valore superiore o uguale al 25%. Inoltre, come si vedrà di seguito, considera categorie di costo “coerenti” rispetto alla operatività dei progetti da attuare escludendo, invece, quelle categorie di costo “poco pertinenti”.
- equo, ovvero “non si devono favorire alcuni beneficiari o alcune operazioni rispetto ad altri. Il calcolo delle tabelle standard di costi unitari, degli importi forfettari o dei tassi forfettari deve assicurare la parità di trattamento dei beneficiari e/o delle operazioni”. La metodologia individuata sarà applicata a tutte le operazioni per le quali Invitalia si configurerà come soggetto attuatore nell'ambito del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020: sarà quindi assicurata la parità di trattamento tra i beneficiari e tra le operazioni da realizzare.
- verificabile, ovvero “*La determinazione dei tassi forfettari, delle tabelle standard di costi unitari o degli importi forfettari si deve basare su prove documentarie e verificabili*”. In proposito, la nota EGESIF precisa che l'organismo che determina il metodo per l'opzione semplificata in materia di costi deve documentare come minimo:
 - la descrizione del metodo di calcolo, comprese le principali fasi del calcolo stesso;
 - le fonti dei dati usati per l'analisi e per i calcoli, compresa una valutazione della pertinenza dei dati rispetto alle operazioni previste, nonché una valutazione della qualità dei dati;
 - il calcolo stesso volto a determinare il valore dell'opzione semplificata in materia di costi.

In coerenza con la metodologia di seguito descritta, sono stati calcolati per Invitalia S.p.a. i costi indiretti attraverso la seguente formula:

$$\text{(costi del personale e missioni + spese per acquisizione di beni e servizi)} \times P$$

considerando $P=25\%$.

La dimostrazione circa il tasso forfettario applicabile (P) è stata effettuata sulla base dei prospetti di dettaglio dei costi - ciascuno per ogni anno, 2019, 2020 e 2021 (cfr. Files “*Calcolo tasso forfettario*”

con maggiori dettagli” relativi alle annualità 2019-2020-2021 presenti all’interno del Data base di aggiornamento dei costi trasmesso da Invitalia il 28.03.2023 prot. ingresso AlCT n 9292 del 29.03.2023) - prendendo in esame i bilanci ufficiali approvati nell’ultimo triennio (cfr. Bilanci 2019-2020-2021) e verificando che il valore medio del rapporto tra i costi indiretti sostenuti e ricavi per servizi nei rispettivi esercizi risulti maggiore o uguale al 25%, ovvero:

$$(\text{costi indiretti/ricavi per servizi}) = P > 25\%$$

Di seguito i Conti Economici degli esercizi 2019, 2020 e 2021.

Conto Economico	2019			2020			2021		
	€	di cui costi corrente	Valori per tasso forfettario	€	di cui costi corrente	Valori per tasso forfettario	€	di cui costi corrente	Valori per tasso forfettario
(10) INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI	4.657.187			3.586.756			3.972.681		
(20) INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI	(6.306.111)	(4.013.978)	(4.013.978)	(6.313.135)	(1.207.078)	(1.207.078)	(6.183.409)	(1.120.726)	(1.120.726)
eliminazione effetto IFRS 16					1.207.078	1.207.078		1.120.726	1.120.726
(40) COMMISSIONI ATTIVE	134.502.834		127.406.204	143.786.149			169.331.769		252.789.085
(50) COMMISSIONI PASSIVE	(6.651.175)			(10.682.505)			(9.125.712)		187.169
(60) RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE	1.379.838			(111.477)					
(100) UTILI/PERDITA DA CESSIONE O RILASCIO	1.259.725			(92.827)					
(110) RISULTATO NETTO ATT. E PASS. FINANZIARIE AL FINE VALLE	1.259.821			536.377			504.258		
(120) RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(6.406.492)			(1.189.876)			(1.912.410)		
(140) SPESE PER IL PERSONALE	(104.365.708)	(17.870.614)	(17.870.614)	(109.913.184)	(18.433.692)	(18.433.692)	(122.886.401)	(20.647.299)	(20.647.299)
(140) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	(22.509.472)	(8.553.305)	(8.553.305)	(24.227.824)	(8.709.972)	(8.709.972)	(24.456.334)	(10.428.781)	(10.428.781)
eliminazione effetto IFRS 16					(4.858.660)	(4.858.660)		(6.702.312)	(6.702.312)
(170) ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.096.258			(1.214.924)			(7.104.909)		
(180) RETTIFICHE/RIPRESSE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI	(4.758.360)	(3.766.238)	(3.766.238)	(4.578.706)	(3.720.990)	(3.720.990)	(4.925.490)	(6.543.825)	(6.543.825)
eliminazione effetto IFRS 16					3.287.131	3.187.131		3.320.251	3.320.251
(190) RETTIFICHE/RIPRESSE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI	(6.172.981)	(252.349)	(252.349)	(815.930)	(535.558)	(535.558)	(1.418.452)	(1.120.816)	(1.120.816)
(200) ALTRE PASSENTI ONERI DI GESTIONE	3.273.048			4.751.808			7.453.502		
(210) UTILI (PERDITE) DA PARTECIPAZIONI	21.341.908			51.822.193			104.586.629		
(220) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE	(1.166.911)	(1.148.219)	(1.148.219)	(940.547)	(874.465)	(874.465)	(1.502.307)	(942.109)	(942.109)
(230) UTILI (PERDITE) GRUPPI ATT. IN DISMISSIONE	(26.232)			(5.614.037)			(100.000)		
Utile (Perdita) d'esercizio	20.659.141	(15.704.699)		35.250.188	(11.646.211)		80.178.168	(19.695.183)	
Incidenza dei costi indiretti rispetto ai ricavi di vendita dei lavori in corso su ordinazione			28,03%			23,51%			25,46%
CALCOLO MEDIA TRIENNIO 2019-2021									
									26,13%

Con riferimento all’annualità di Bilancio 2019 si precisa che nelle voci di calcolo proposto da INVITALIA sono presenti costi assimilabili ad “oneri finanziari” che, stante quanto previsto dall’art 13 co 2 del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” sono da considerarsi “non ammissibili” nel contesto dei fondi SIE e, dunque, da escludere dai calcoli effettuati per le opzioni semplificate così come indicato anche nelle Linee guida EGESIF_14-0017 “Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC)”. Nello specifico, ci si riferisce alla voce “INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI” considerata da INVITALIA nel calcolo annualità 2019 per importo di € 2.719.614 per le motivazioni rappresentate e puntualmente riportate nel successivo paragrafo “interessi passivi”. Al riguardo, a valle dei chiarimenti forniti da INVITALIA in sede di verifica (nuova elaborazione con esclusione di tali costi e corretta riclassificazione delle voci sulla base del

principio contabile IFRS16), si è ritenuto opportuno in via prudenziale escludere i suddetti costi dall'ammontare dei costi indiretti; pertanto, si riporta di seguito il nuovo calcolo per ciascuna annualità del rapporto costi indiretti/ricavi per servizi.

Tra l'altro, come si può verificare dalla seguente tabella l'esclusione di tali costi non risulta avere alcun impatto nella definizione del tasso forfettario medio nel triennio di riferimento che risulta comunque superiore al 25%.

Conto Economico	2019			2018			2017		
	€	di cui costi connessi	Valori per tasso forfettario	€	di cui costi connessi	Valori per tasso forfettario	€	di cui costi connessi	Valori per tasso forfettario
(10) INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI	4.657.197			3.586.756			3.972.681		
(20) INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI	(6.306.151)	(1.294.723)	(1.294.723)	(6.313.195)	(1.207.079)	(1.207.079)	(6.183.409)	(1.120.729)	(1.120.729)
eliminazione effetto IFRS15		1.294.723	1.294.723		1.207.079	1.207.079		1.120.729	1.120.729
(40) COMMISSIONI ATTIVE	134.502.834		127.406.304	143.786.149		131.692.809	149.831.769		153.789.089
(50) COMMISSIONI PASSIVE	(5.651.175)			(10.682.506)			(9.125.732)		
(80) RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE	1.379.838			(111.477)			187.169		
(100) UTILI/PERDITA DA CESSIONE O RINCASTO	1.259.726			(92.877)			504.258		
(110) RISULTATO NETTO ATT. E PASS. FINANZIARIE AL FAIR VALUE	1.259.823			536.377			(17.912.410)		
(130) RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIA	(1.425.602)			(3.189.876)			(122.886.401)	(20.647.293)	(20.647.293)
(160) SPESE PER IL PERSONALE	(104.185.708)	(17.970.616)	(17.970.616)	(109.933.184)	(18.433.692)	(18.433.692)	(104.416.330)	(10.428.781)	(10.428.781)
(160) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	(22.509.672)	(8.553.306)	(8.553.306)	(24.227.826)	(8.709.972)	(8.709.972)	(24.416.330)	(4.702.312)	(4.702.312)
eliminazione effetto IFRS15		(4.701.131)	(4.701.131)		(4.658.660)	(4.658.660)			
(170) ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.095.258			(3.234.924)			(7.104.909)		
(180) RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI	(4.758.968)	(3.766.239)	(3.766.239)	(4.576.706)	(3.720.990)	(3.720.990)	(4.925.490)	(4.543.825)	(4.543.825)
eliminazione effetto IFRS15		3.138.903	3.138.903		3.287.131	3.287.131		3.320.031	3.320.031
(190) RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI	(3.172.981)	(252.349)	(252.349)	(815.930)	(535.558)	(535.558)	(1.438.452)	(1.120.816)	(1.120.816)
(200) ALTRI PROVENTI E ONERI DI GESTIONE	3.373.065			4.751.808			7.411.902		
(220) UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI	21.341.909			51.822.193			104.566.629		
(270) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE	(1.166.921)	(1.148.219)	(1.148.219)	(940.587)	(874.489)	(874.489)	(1.502.307)	(942.586)	(942.586)
(290) UTILE (PERDITA) GRUPPI ATT. IN DISMISSIONE	(24.232)			(5.014.057)			(300.000)		
Utile (Perdita) d'esercizio	20.609.141	(33.052.957)		35.330.188	(33.646.111)		80.178.968	(39.065.383)	
		(33.052.957)							
			25,94%			25,55%			25,40%
									25,63%

RICALCOLO AGG. MEDIA TRIENNIO 2019-2021

La metodologia di individuazione del tasso forfettario da utilizzare si basa su dati verificabili, descrive le fonti utilizzate, le categorie di costo considerate (compresa la valutazione della pertinenza), nonché le principali fasi del calcolo e i risultati ottenuti per determinare il valore dell'opzione considerata (tasso forfettario fino al 25% per i costi indiretti).

La quota di costi indiretti connessi, considerata ai fini del calcolo, è costituita dalle spese non direttamente imputabili ad attività operative (e quindi non allocate su specifiche commesse) tuttavia funzionali alla realizzazione delle attività stesse e che, conseguentemente, non costituiscono oggetto di rendicontazione. Tali spese sono dettagliate per conto contabile e di seguito sintetizzate per voci di bilancio relativamente ad ogni esercizio oggetto del calcolo. Gli importi sono espressi in euro.

In dettaglio, di seguito, si espone la metodologia di calcolo e di estrazione per ciascuna voce di spesa, della relativa quota-parte di costi connessi:

(20) – Interessi passivi e oneri assimilati

Rientrano in tale voce gli interessi passivi sui contratti di locazione mobiliare ed immobiliare a lungo termine. Tale tipologia di contratto ricade nell'ambito di applicazione del principio contabile internazionale IFRS 16⁸. Ai fini del calcolo delle spese generali è stato neutralizzato l'effetto dell'applicazione dell'IFRS 16 e ripristinato il valore dei canoni di locazione.

In merito agli "interessi passivi" si evidenzia inoltre che essi non sono considerati in alcun modo nella determinazione dei costi diretti ammissibili ai sensi di quanto previsto dall'art. 69 comma 3 del Regolamento UE 1303/2013, confermato dal regolamento n. 1046/2018 (c.d. regolamento Omnibus), e dall'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018.

Gli oneri per interessi passivi registrati in bilancio sono maturati e pagati in relazione all'emissione di un prestito obbligazionario avvenuta in data 20 luglio 2017 d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Tale prestito obbligazionario è stato deliberato per attuare una necessaria ed improrogabile strategia di ottimizzazione del capitale circolante, anche nell'ottica di rimuovere le criticità relative all'impatto sulla situazione finanziaria della dinamica di incasso dei crediti⁹ e sia per far fronte all'acquisizione dell'intero capitale sociale di Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale.

Si segnala inoltre che gli oneri considerati ai fini del calcolo dei costi connessi rappresentano solo una quota parte (50,98%)¹⁰ degli oneri passivi totali dovuti a seguito dell'emissione del prestito obbligazionario, ed in particolare, è stata considerata la sola quota collegata agli oneri di funzionamento imprescindibili data l'attività caratteristica dell'Agenzia, come risultata chiaramente anche dal rapporto tra crediti verso la Pubblica Amministrazione e Ricavi dell'attività tipica. Si precisa che ciò è in linea con quanto disciplinato nei principali settori soggetti a regolazione tariffaria.

⁸ Con l'applicazione dell'IFRS 16 a Conto economico non vengono più rilevati i costi del canone di locazione (raggruppamento 160 b Altre spese Amministrative), ma l'ammortamento del right of use (raggruppamento 180 Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali) e gli interessi passivi (raggruppamento 20 Interessi passivi e oneri assimilati) calcolati sulla passività finanziaria.

⁹ Verbale assemblea dei soci del 22 dicembre 2016

¹⁰ Il prestito obbligazionario in questione (ISIN: XS1649668792 – Common code: 164966879) è stato sottoscritto per un capitale nominale pari a 350 milioni di euro, con cedola 1,375%, a fronte di esso è stato incassato un controvalore pari a 348.561.500 euro. Come specificato nel Prospectus di emissione approvato dalla "Commission de Surveillance du Secteur Financier", tale prestito obbligazionario è stato così utilizzato:

- Quanto a 170.854.054 euro (equivalente al 49% del controvalore incassato) per il pagamento a Poste Italiane dell'intero valore del capitale di Banca del Mezzogiorno;
- Quanto a 177.707.446 (equivalente a 51% del controvalore incassato) per il funzionamento delle attività di Invitalia. A tal proposito si precisa, infatti, che il bilancio Invitalia riporta crediti per servizi erogati a Ministeri e Pubbliche Amministrazioni per 321 milioni di euro a fronte di ricavi dell'anno 2017 pari a circa 121 milioni di euro è chiaro dunque che affinché la struttura potesse continuare ad operare al servizio della PA si è reso necessario l'acquisizione di risorse finanziarie.

(160 a) - Spese per il personale

Sono stati considerati i soli costi del personale dipendente non oggetto di rendicontazione (a titolo esemplificativo - commesse di staff e commesse non oggetto di ribaltamento a soggetti terzi), dunque il costo del personale considerato nell'ambito della voce "costi indiretti" è al netto del costo del personale rendicontabile su commesse esterne. Il costo del personale dipendente considerato è comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti a carico azienda (assenze per malattia, riposi per festività ecc.).

La categoria "Spese per il personale", oltre ai costi del personale dipendente, include anche:

- i costi per collaboratori, comandi, interinali, non ribaltati su commesse operative;
- i compensi relativi agli amministratori e ai sindaci.

(160 b) - Altre spese amministrative

È stata considerata esclusivamente la quota-parte di spese amministrative non oggetto di rendicontazione (a titolo esemplificativo consulenze, consumi, spese di pulizia) al netto delle rivalse relative sui *Fitti passivi* e dei costi relativi a multe e ammende. In questa voce sono stati ripristinati i costi sostenuti per i canoni di locazione mobiliare ed immobiliare per effetto della disapplicazione dell'IFRS 16¹ (vedi nota a pag. 3).

(180) - Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali

È stata considerata la sola quota-parte di ammortamenti riferibile a commesse interne, sia per quanto riguarda le attività materiali (al netto dell'effetto dell'IFRS 16¹, vedi nota a pag. 3) che immateriali.

(270) - Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente

Rispetto alla voce del Conto Economico, è stata considerata esclusivamente la quota-parte del costo IRAP non rendicontata su commesse esterne ed in alcun modo recuperata e recuperabile.

(40) – Commissioni attive

Il valore dei ricavi, considerato ai fini del calcolo, è costituito dal raggruppamento "40 Commissioni attive" e più precisamente dalla voce "Ricavi di vendita" e dalla voce "Variazione dei lavori in

corso su ordinazione” rappresentata nel Conto economico, al netto delle quote di ricavo determinate dal mero riaddebito di costi sostenuti e addebitati al Committente (c.d. commesse passanti”, ad esempio le commesse di appalto nelle quali Invitalia svolge ruolo di Centrale di Committenza) e di determinati costi, previsti contrattualmente, per i quali è concordato il solo riaddebito delle quote parte di ricavo per costi passanti.

3. Tenuta documentale

Nel rispetto della normativa UE e nazionale i Beneficiari, ciascuno per quanto di competenza, garantiscono la disponibilità della documentazione pertinente in appositi archivi, sia cartacei che informatici, che devono assicurarne la conservazione e l’agevole reperibilità. Al fine di garantire la tracciabilità e disponibilità della documentazione alla base della metodologia descritta, ai fini di eventuali controlli degli Organismi nazionali e comunitari preposti, anche l’ente *in house* Invitalia garantisce la disponibilità della documentazione alla base della metodologia individuata e assicura, in caso di trasferimento della documentazione di riferimento in altre sedi, di informare tempestivamente l’Autorità di Gestione circa l’ubicazione di detta documentazione.

4. Aggiornamento della metodologia

La presente metodologia ha validità e può essere applicata a partire dalla data indicata nell’atto di adozione da parte dell’Autorità di Gestione.

Al fine di rendere gli importi standard di riferimento da utilizzare per la rendicontazione a costi semplificati congrui e coerenti con i costi effettivi realmente sostenuti da Invitalia, la stessa metodologia potrà essere rivista ed aggiornata periodicamente (ogni tre anni) con i nuovi dati posti a base del calcolo (dati bilancio aggiornati).

Inoltre, con specifico riferimento ai costi standard del personale (tabelle standard), al fine di garantire la migliore approssimazione possibile con i costi reali - tenuto anche conto di quanto stabilito con accordo sindacale del 09.03.2023 (incremento dei minimi retributivi sulla base dell’indice IPCA) - sarà possibile procedere alla revisione annuale degli stessi, in base all’andamento IPCA, qualora quest’ultimo indice dovesse risultare maggiore o uguale alla soglia del 5%. In caso di valori di indicizzazione inferiori alla soglia del 5%, l’aggiornamento dei costi verrà rinviato all’esercizio successivo.

Allegato 3

**Nota metodologica per la determinazione dei costi per le spese generali —
individuazione del tasso forfettario applicabile (Annualità 2022)**

**Nota metodologica per la determinazione dei costi per le spese generali -
individuazione del tasso forfettario applicabile
Annualità 2022**

1. Obiettivi del documento

La presente nota descrive la metodologia di individuazione del tasso forfettario applicabile per il calcolo della quota parte dei costi indiretti ("costi connessi") sostenuti dall'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A, nel seguito "Invitalia".

Le fonti normative della presente nota quanto all'individuazione dei costi indiretti sono:

- l'art. 68 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 e del Regolamento (UE) 1060/2021
- la nota EGESIF_14-0017 - Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) in materia di costi (OSC) - Guida alle opzioni semplificate.

Dall'esame dei dati del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, l'incidenza dei costi indiretti rispetto ai ricavi di vendita e ai lavori in corso su ordinazione, è pari al **27,70%**.

Di seguito si espone la metodologia di calcolo applicata, che è in linea con la citata normativa.

2. Metodologia

In coerenza con quanto svolto nei precedenti esercizi, il tasso forfettario è stato calcolato prendendo in esame il bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2022 e derivando da questo il rapporto tra i costi indiretti e ricavi.

Di seguito il Conto Economico esposto nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2022:

	CONTO ECONOMICO	2022
10	Interessi attivi e proventi assimilati	2.060.265
20	Interessi passivi e oneri assimilati	(7.704.858)
	eliminazione effetto IFRS 16	
30	Margine di interesse	(5.644.593)
40	Commissioni attive	189.423.724
50	Commissioni passive	(20.728.564)
60	Commissioni nette	168.695.160
80	Risultato netto dell'attività di negoziazione	(2.179.237)
100	Utile/perdita da cessione o riacquisto di	13.257
110	Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	(6.835.179)
120	Margine di intermediazione	154.049.408
130	Rettifiche/prese di valore nette per rischio di credito di	(709.160)
150	Risultato netto della gestione finanziaria	153.340.248
160	Spese amministrative	(172.192.580)
	a) spese per il personale	(139.647.465)
	b) altre spese amministrative	(32.545.095)
	eliminazione effetto IFRS 16	
170	Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	(16.486.738)
180	Rettifiche/prese di valore nette su attività materiali	(5.157.581)
	eliminazione effetto IFRS 16	
190	Rettifiche/prese di valore nette su attività immateriali	(2.587.304)
200	Altri proventi e oneri di gestione	10.789.882
210	Costi operativi	(185.634.321)
220	Utile (Perdita) delle partecipazioni	15.422.458
260	Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	(16.871.615)
270	Imposte sul reddito dell'esercizio dell'attività corrente	(1.605.173)
280	Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	(18.676.788)
290	Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	(31.738.398)
	Utile (Perdita) d'esercizio	(50.415.147)

La quota di costi indiretti connessi, considerata ai fini del calcolo, è costituita da spese non direttamente imputabili ad attività operative (e quindi non allocate su specifiche commesse), ma funzionali alla realizzazione delle attività stesse, oppure a spese che, seppure allocate su commesse dirette ai soli fini gestionali, non costituiscono oggetto di rendicontazione. Tali spese sono dettagliate per conto contabile e di seguito sintetizzate per voci di bilancio:

	CONTO ECONOMICO	2022	Valori per azione forfettario
10	Interessi attivi e proventi assimilati	2.000.265	
20	Interessi passivi e oneri assimilati	(7.704.858)	(1.046.727)
	eliminazione effetto IFRS 16		1.046.727
30	Margine di interesse	(5.644.593)	
40	Commissioni attive	189.423.724	173.263.708
50	Commissioni passive	(20.728.564)	
60	Commissioni nette	168.695.160	
80	Risultato netto dell'attività di negoziazione	(2.179.237)	
100	Utile/perdita da cessione o acquisto di:	13.257	
110	Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	(5.835.179)	
120	Margine di intermediazione	154.049.408	
130	Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	(709.160)	
150	Risultato netto della gestione finanziaria	153.340.248	
160	Spese amministrative	(172.192.580)	
	a) spese per il personale	(119.647.485)	(27.540.725)
	b) altre spese amministrative	(32.545.095)	(11.016.208)
	eliminazione effetto IFRS 16		(4.648.762)
170	Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	(6.406.738)	
180	Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	(5.157.581)	(4.613.271)
	eliminazione effetto IFRS 16		3.286.091
190	Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	(2.567.304)	(2.374.270)
200	Altri proventi e oneri di gestione	10.780.882	
210	Costi operativi	(185.634.321)	
220	Utile (Perdita) dalla partecipazione	15.422.458	
260	Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	(16.871.615)	
270	Imposte sul reddito dell'esercizio dell'attività corrente	(1.805.173)	(1.098.305)
280	Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	(18.676.788)	
290	Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	(31.738.359)	
	Utile (Perdita) d'esercizio	(58.415.181)	(47.398.253)
			-27,70%

Le categorie di costo considerate sono:

20 - Interessi passivi e oneri assimilati

Rientrano in tale voce gli interessi passivi sui contratti di locazione mobiliare ed immobiliare a lungo termine. Tale tipologia di contratto ricade nell'ambito di applicazione del principio contabile internazionale IFRS 16¹.

Ai fini del calcolo delle spese generali è stato neutralizzato l'effetto dell'applicazione dell'IFRS 16 e ripristinato il valore dei canoni di locazione.

160 a - Spese per il personale: sono stati considerati i soli costi del personale dipendente non oggetto di rendicontazione (a titolo esemplificativo - commesse di staff e commesse non oggetto di ribaltamento a soggetti terzi), dunque il costo del personale considerato

¹ Con l'applicazione dell'IFRS 16 a Conto economico non vengono più rilevati i costi del canone di locazione (raggruppamento 160 b Altre spese Amministrative), ma l'ammortamento del right of use (raggruppamento 180 Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali) e gli interessi passivi (raggruppamento 20 Interessi passivi e oneri assimilati) calcolati sulla passività finanziaria.

nell'ambito della voce "costi indiretti" è al netto del costo del personale rendicontabile su commesse esterne. Il costo del personale dipendente considerato è comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti a carico azienda (assenze per malattia, riposi per festività ecc.).

La categoria "Spese per il personale", oltre ai costi del personale dipendente, include anche:

- i costi per collaboratori, comandi, interinali, non ribaltati su commesse operative;
- i compensi relativi agli amministratori e ai sindaci.

160 b - Altre spese amministrative: è stata considerata esclusivamente la quota-parte di spese amministrative non oggetto di rendicontazione (a titolo esemplificativo consulenze, consumi, spese di pulizia) al netto delle rivalsse relative sui *Fitti passivi* e dei costi relativi a multe e ammende. In questa voce sono stati ripristinati i costi sostenuti per i canoni di locazione mobiliare ed immobiliare per effetto della disapplicazione dell'IFRS 16 ¹ (vedi nota a pag. 3).

180 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali

E' stata considerata la sola quota-parte di ammortamenti riferibile a commesse interne, sia per quanto riguarda le attività materiali (ai netto dell'effetto dell'IFRS 16 ¹, vedi nota a pag. 3) che immateriali.

270 - Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente

Rispetto alla voce del Conto Economico, è stata considerata esclusivamente la quota-parte del costo IRAP non rendicontata su commesse esterne ed in alcun modo recuperata e recuperabile.

40 - Commissioni attive

Il valore dei **ricavi**, considerato ai fini del calcolo, è costituito dal raggruppamento "40 Commissioni attive" e più precisamente dalla voce "Ricavi di vendita" e dalla voce "Variazione dei lavori in corso su ordinazione" rappresentata nel Conto economico, al netto delle quote di ricavo determinate dal mero riaddebito di costi sostenuti e addebitati al Committente (c.d. commesse passanti", ad esempio le commesse di appalto nelle quali Invitalia svolge ruolo di

Centrale di Committenza) e di determinati costi, previsti contrattualmente, per i quali è concordato il solo riaddebito delle quote parte di ricavo per costi passanti.

Pertanto, il rapporto tra costi indiretti e ricavi relativo all'esercizio 2022 è:

Costi indiretti	47.996.851
Ricavi servizi	173.263.708



Funzione CFO
Responsabile Rendicontazione
Dario Liotto

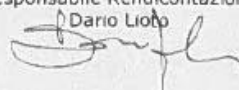


Tabella di riepilogo voci di costo allegata alla nota metodologica per la determinazione dei costi per le spese generali anno 2022

Dettaglio voce di costo che concorre alla formazione dei costi connessi

(20) Interessi passivi e oneri assimilati	Int. canoni diritto uso fabbricati Int. Canoni diritto uso automezzi	Rientrano in tale voce gli interessi passivi sui contratti di locazione mobiliare/ immobiliare a lungo termine. La contabilizzazione di tali interessi è stata effettuata a seguito dell'applicazione del principio contabile internazionale IFRS 16. Ai fini del calcolo delle spese generali è stato neutralizzato l'effetto dell'applicazione dell'IFRS 16 e ripristinato il valore dei canoni di locazione effettivamente sostenuti.
(160) Spese per il personale	Personale interno - Staff - Collaboratori - Staff - Comandi e interinali - Staff - Amministratori e sindaci Premio Altre spese del personale Altro personale rendicontato	Tra i costi del personale interno sono stati considerati i costi relativi al personale non rendicontato su commesse esterne (a titolo esemplificativo: commesse di staff e commesse non oggetto di ribaltamento a soggetti terzi). Il costo del personale dipendente considerato è comprensivo di tutti gli oneri di legge e contrattuali a carico azienda. La voce "Spese per il personale", oltre ai costi del personale dipendente, include anche: - i costi per collaboratori, comandi, interinali, non ribaltati su commesse operative; - i compensi relativi agli amministratori e ai sindaci.
(160) Altre spese amministrative	Spese Legali Spese Informatiche Assicurazioni Spese di pulizia Fitti Passivi Spese telefoniche Manutenzione Altre spese	Nelle "Altre spese amministrative" è stata considerata esclusivamente la quota-parte di spese non oggetto di rendicontazione, al netto delle rivalse alle controllate relative all'affitto dei locali uso ufficio e dei costi relativi a multe e ammende. In questa voce sono stati ripristinati i costi sostenuti per i canoni di locazione immobiliare per effetto della disapplicazione dell'IFRS 16.
(180) Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (190) Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	Ammortamenti	E' stata considerata la sola quota di ammortamento riferibile a commesse non rendicontate, sia per quanto riguarda le attività materiali (al netto dell'effetto dell'IFRS 16), che immateriali.
(270) Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	IRAP	Rispetto all'importo esposto in bilancio, è stata considerata esclusivamente la quota-parte del costo IRAP non recuperata nelle rendicontazioni delle commesse.

NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

in applicazione dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 679/2016

La Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito PCM), con sede in Roma, piazza Colonna n. 370, in qualità di Titolare del trattamento che esercita le sue funzioni, tra l'altro, per il tramite del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del DPCM 25 maggio 2018

- considerata l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea il 4 maggio 2016;
- preso atto che l'art. 4, n. 8 del GDPR definisce il "Responsabile" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- considerato che l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., Invitalia (di seguito Invitalia) è una società in house dello Stato ai sensi del d.lgs. 9 gennaio 1999, n. 1 e s.m.i., e che con direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Invitalia è stata indicata "quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale";
- ritenuto che Invitalia, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, possiede i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- considerato che i sistemi informativi di Invitalia operano secondo gli standard di riferimento ISO/IEC 27001 attestanti il pieno rispetto delle garanzie richieste dalla normativa regolamentare europea con riferimento all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti dell'interessato;
- visti i modelli organizzativi adottati da Invitalia in conformità alle Norme in materia di protezione dei dati personali;
- rilevato che i compiti affidati ad Invitalia sono specificati all'articolo 2 della Convenzione di cui il presente atto costituisce allegato e che effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni e delle proprie istruzioni;

Tutto ciò premesso, il Titolare

DESIGNA

Invitalia quale Responsabile del trattamento dei dati nell'ambito dello svolgimento dei servizi di supporto tecnico-operativo e di rafforzamento della capacità amministrativa in affiancamento al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità per le attività finalizzate alla gestione, erogazione e monitoraggio dei finanziamenti del Fondo unico per l'inclusione delle

persone con disabilità Art. 1, commi 210-216, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 - Misura in favore degli Enti del Terzo Settore (ETS) ovvero per le attività elencate nella “Proposta tecnico - operativa” di cui all’Allegato 1 alla Convenzione.

Invitalia è incaricata di svolgere l’attività suddetta con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l’ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate, che accetta.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati egli è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile del Trattamento si impegna ad impartire per iscritto al personale autorizzato al trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Le parti, come sopra individuate, convengono quanto segue. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Finalità e modalità del trattamento. Misure tecniche e organizzative

Ai sensi del considerando n. 81 e dell’art. 28 del GDPR il trattamento svolto dal Responsabile, in questo atto designato, deve essere effettuato per conto del Titolare del trattamento che è l’unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile.

In virtù di ciò il Responsabile garantisce di poter far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. A tale scopo il Responsabile del trattamento garantisce al Titolare, ai sensi dell’art. 28, comma 1 del Regolamento (UE) 2016/679, di aver già adottato i) un Sistema privacy, ii) un manuale di sistema di gestione dell’Information Technology, iii) misure tecniche e organizzative descritte in sintesi nel documento prot. n. 299770 del 1° dicembre 2021, precedentemente condiviso con il Titolare.

2. Tipo di dati personali e categorie di interessati

Per l’esecuzione dell’attività sopra descritta il Responsabile tratta per conto del Titolare i dati personali di seguito indicati:

- Dati personali: dati anagrafici, dati di identificazione, dati di contatto, dati bancari, dati giudiziari (ove previsto dalla normativa).

Le categorie di interessati sono:

- Soggetti proponenti/beneficiari dei progetti presentati/finanziati;
- Eventuali soggetti delegati dai soggetti proponenti/beneficiari;
- Ulteriori soggetti coinvolti nell’attuazione dei progetti finanziati i cui dati personali sono inclusi nei documenti giustificativi delle spese sostenute.

3. Sub-Responsabile

Per l’esecuzione delle attività delegate oggetto di nomina, il Responsabile del trattamento è autorizzato, in via generale, a ricorrere ad altri Responsabili del trattamento (Sub-Responsabili) nel rispetto dei requisiti e delle condizioni prescritte dal GDPR.

Il Sub-Responsabile del trattamento, ove nominato, dovrà rispettare gli obblighi in materia di protezione dei dati personali imposti al Responsabile del trattamento dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dal Titolare con il presente atto e le eventuali ulteriori istruzioni documentate che lo stesso dovesse impartire.

Tali obblighi verranno imposti al Sub-Responsabile salvo che la particolare natura del servizio acquisito richieda necessariamente, per la fruizione dello stesso da parte del Titolare, l'adesione a condizioni generali inerenti alla protezione dei dati personali stabilite dal fornitore. In quest'ultimo caso, quindi, sarà compito del Responsabile, prima di procedere alla stipula di accordo con il fornitore, verificare che le condizioni generali definite dal fornitore non contrastino con le istruzioni ricevute dal Titolare. Il Sub-Responsabile dovrà, in ogni caso, adempiere alle prescrizioni del GDPR, ivi incluse quelle relative alle misure di sicurezza e alla privacy by default e by design, anche se, eventualmente, attuate sulla base delle condizioni e dei termini per la protezione dei dati personali stabilite da quest'ultimo.

Qualora il Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile ove abbia trasferito allo stesso gli stessi obblighi e le stesse istruzioni ricevute dal Titolare.

Il Responsabile del trattamento si impegna a informare il Titolare di eventuali nomine o sostituzioni di Sub-Responsabili del trattamento, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Il Responsabile del trattamento si impegna comunque a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR, per quanto applicabili.

4. Durata e finalità del trattamento da parte del Responsabile

La durata del trattamento è prevista per tutta la durata dell'incarico conferito dal Titolare per le sole finalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi previsti dalla Convenzione.

5. Diritti e obblighi del Responsabile del trattamento

Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile in particolare si prevede che il Responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 GDPR;
- d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 GDPR per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;

- f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (*data breach* di cui all'art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (*data breach* di cui all'art. 34), alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e alla consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i) con riguardo alle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile del trattamento informi immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'unione, relative alla protezione dei dati.

Tali diritti ed obblighi vengono estesi anche, ove nominato, al sub-responsabile per lo svolgimento delle attività delegate.

6. Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione

L'adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 GDPR o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 GDPR può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 28 GDPR.

7. Transizione da Responsabile a Titolare del trattamento

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 GDPR, se il Responsabile del trattamento viola il GDPR, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 28 c. 10 GDPR.

8. Responsabilità

Il Responsabile è consapevole che ai sensi dell'art. 29 GDPR egli, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o degli Stati membri.

9. Registro del trattamento

In ottemperanza all'art. 30 del GDPR il Responsabile si impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un Titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del

rappresentante del Titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (DPO);

- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

10. Durata dell'incarico

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento dichiara:

- a) di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati;
 - b) di essere a conoscenza di quanto stabilito dal GDPR e dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;
 - c) di aver compreso e di attenersi alle istruzioni dettate dal Titolare;
 - d) di impegnarsi a adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme.
- Allegato A - "Compiti e istruzioni per i responsabili del trattamento dei dati personali in applicazione dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 679/2016".

Il Titolare del trattamento

Per accettazione

Il Responsabile del trattamento

COMPITI E ISTRUZIONI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, che stabilisce i "Principi applicabili al trattamento di dati personali", per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal GDPR a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);
- g) ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;
- h) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al "blocco" dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;
- i) ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali, civili ed amministrative;
- j) in merito alla responsabilità civile si ricorda, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento e ai conseguenti obblighi di risarcimento, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore, anche nominato Responsabile, è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- a) identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- b) predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
- c) individuare le categorie dei trattamenti effettuati;
- d) individuare e regolamentare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
- e) descrivere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;
- f) definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- g) ogni qualvolta si raccolgano dati personali per conto del Titolare, assicurarsi che venga fornita l'informativa predisposta dal Titolare ai soggetti interessati;
- h) adempiere agli obblighi di sicurezza: adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- i) definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;
- j) assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- k) definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;
- l) far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti: in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l'inizio di ogni trattamento che intende intraprendere autonomamente sui dati che gli siano stati affidati dal Titolare;
- m) segnalare al Titolare l'eventuale cessazione del trattamento;
- n) individuare, tra i propri lavoratori addetti alle attività oggetto del presente atto, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;
- o) recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal Titolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
- p) adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte delle persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
- q) stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti da parte degli interessati.

ISTRUZIONI AL RESPONSABILE

Per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

- a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;
- b) l'accesso ai dati è autorizzato limitatamente all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro, o, in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione dal Titolare;
- c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dalla informativa all'interessato (cliente/fornitore/dipendente/collaboratore) ex art. 13 e/o 14 da parte del Titolare;
- d) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- e) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riservate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;
- f) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione e alla diffusione dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro;
- g) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede, direttamente o a mezzo del Responsabile, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla formazione dei soggetti autorizzati.

TRATTAMENTO CONSENTITO

- a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti su supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
- b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle mansioni inerenti al ruolo di Responsabile e contrattualmente previsti nella Convenzione di cui il presente atto costituisce allegato;
- c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.

Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente alle attività di competenza, come previsto dalla Convenzione.



Presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità»;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c), che prevede il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli «atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modifiche;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTA la Legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per Legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare:

- l'articolo 5, ove sono riportate le attività che gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale che sono considerate di interesse generale in quanto finalizzate per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- l'articolo 55, che in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2019, n. 2, recante "Legge 4 agosto 2017, n. 124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità";

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2021 n. 72, recante "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)";

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" e, in particolare, l'articolo 3, che ha previsto una revisione e un ampliamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per la famiglia e le disabilità, in materia di politiche per le disabilità;

VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 26 novembre 2020, n. 63, recante "Attuazione dell'articolo 11, commi 2 -bis, 2 -ter, 2-quater e 2-quinquies, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2019, concernente l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2019, n. 2151;
- VISTO il decreto del Ministro per le disabilità 22 dicembre 2022 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione interna dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, con cui si è provveduto alla riorganizzazione interna del suddetto ufficio di cui all'articolo 24-quater del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, alla luce delle modifiche apportate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2023, n. 749, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2024, n. 788, con il quale al dott. Gianfranco Pasquabisceglie, dirigente dei ruoli del Ministero della Salute, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, congiuntamente alla titolarità del centro di responsabilità CR 20 "Politiche in favore delle persone con disabilità" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTO il Decreto legislativo 3 maggio 2024, n.62 recante «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale e personalizzato»;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'articolo 1, Comma 210 e seguenti che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità;
- DATTO ATTO dell'istituzione nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024 del capitolo di spesa n. 857 «Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità», nell'ambito del Centro di responsabilità 20;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2024, recante "Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri";
- VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027;
- VISTO il Decreto interministeriale 8 gennaio 2025, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2025, n. 608, con cui il Ministro per le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, stabiliscono le modalità di utilizzo di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per la promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del sopramenzionato Decreto interministeriale dell'8 gennaio 2025 che prevede che per la gestione di una o più delle operazioni di cui all'articolo 4 e seguenti, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità si avvale anche di società in house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposita convenzione. Agli oneri e alle spese per l'attuazione della predetta convenzione, fino a euro 600.000,00, si provvede a valere nei limiti delle risorse previste dall'articolo 7, comma 1 del medesimo Decreto interministeriale;

VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii, che prevede che con apposite convenzioni siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e INVITALIA, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società e che, al contempo il citato articolo dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. "Legge finanziaria 2007") e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, in base alle quali INVITALIA è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";

VISTA la direttiva del 27 marzo 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

DATO ATTO che la citata direttiva 27 marzo 2007 che al punto 2.1.1 indica l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" volto, tra l'altro, a perseguire, secondo quanto indicato dal punto 2.1.2, la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali";

RICHIAMATO l'articolo 19, comma 5, della Legge 102/2009 di conversione con modificazioni, del Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per Legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di

gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (GU n.77 del 31-3-2023 - Suppl. Ordinario n. 12) e, in particolare, l'articolo 7 rubricato "Principio di auto-organizzazione amministrativa":

- comma 1 prevede che "Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea";
- comma 2 dispone che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società "in house" lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3"; "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche" e che "in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato";

RICHIAMATO l'articolo 23 del Decreto legislativo n. 36/2023 che prevede la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ed in particolare il comma 5 prevede che gli obblighi informativi di cui alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le indicazioni ANAC, "riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2";

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 226, comma 5, del Decreto legislativo n. 36/2023 che prevede che "Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso";

VISTO l'art. 3 dell'allegato I, al Decreto legislativo n. 36/2023, che definisce alla lettera e) «affidamento in house» come l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17,

paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;

DATO ATTO che il citato art. 12 della direttiva 24/2014/UE, prevede che un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

TENUTO CONTO che il citato art. 12 della direttiva 24/2014/UE, prevede al comma 3, che "un'amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

DATO ATTO che per INVITALIA ricorrono tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui al comma 3, dell'art. 12 della direttiva 24/2014/UE, in quanto:

- la disposizione statutaria di INVITALIA, che dispone l'obbligo ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 maggio 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", che ha provveduto all'aggiornamento del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", e, in particolare:
 - a) l'articolo 1, comma 3, lett. q), ai sensi del quale la PCM è tenuta a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA;
 - b) l'articolo 1, comma 3, lett. h) il quale stabilisce che la convenzione deve contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti

- ed indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla convenzione;
- c) l'articolo 1, comma 3, lett. j) che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;
 - d) l'articolo 1, comma 3, lett. o) che prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - e) l'articolo 1, comma 3, lett. i) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere "le modalità per il pagamento di tale corrispettivo, in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente;
 - f) l'articolo 1, comma 3, lett. k) che prevede la definizione, nel caso di convenzioni aventi validità pluriennale, di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;
 - g) l'articolo 1, comma 3, lett. m), che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l'attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della Convenzione e sui costi sostenuti;

VISTA la delibera n. 484 del 30 maggio 2018 dell'ANAC, che ha disposto l'iscrizione, tra le altre, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per l'Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy o , che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

DATO ATTO che con nota, prot. n. 0411334 del 16 ottobre 2024, INVITALIA ha comunicato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII - Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilato dal Ministero, le informazioni richieste relative all'attestazione del conseguimento nel triennio 2021-2023 di una quota superiore all'80% dei ricavi per servizi svolti dalla medesima INVITALIA Agenzia per i compiti affidati da Amministrazioni centrali dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

DATO ATTO che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilato dal Ministero, tramite propria nota - AOO_STV - AOO_Servizi, Territorio, Vigilanza Affidamenti in house prot. n. 0093803 del 22 ottobre 2024, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da INVITALIA nel triennio 2021 -2023 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,24%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 7, del d.lgs. n. 36/2023;

VISTA la nota prot. 0000168-P-07/01/2025, con cui il Dipartimento ha richiesto a INVITALIA di presentare una proposta di offerta tecnico – operativa;

VISTA la nota, prot. 0060010 del 24/02/2025, con cui INVITALIA ha trasmesso l'offerta tecnico-operativa richiesta;

VISTA la nota, prot. 0001489-P-25/02/2025, con cui il Dipartimento ha approvato l'offerta trasmessa da INVITALIA con la nota sopra citata, comunicando l'esito positivo della valutazione di congruità economica dell'offerta di INVITALIA effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Decreto legislativo n. 36/2023, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;

CONSIDERATO CHE questo Dipartimento in qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018, registrato dalla Corte dei conti al n. 1196 del 5 giugno 2018, provvederà alla nomina di INVITALIA quale responsabile del trattamento dati con apposito atto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);

RITENUTO, quindi, di procedere all'affidamento diretto a INVITALIA dell'erogazione dei servizi di supporto tecnico-operativo e di rafforzamento della capacità amministrativa in affiancamento al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità per le attività finalizzate alla gestione, erogazione e monitoraggio dei finanziamenti del Fondo Unico Disabilità - Misura in favore degli Enti del Terzo Settore (ETS), per un importo di euro 491.764,25, iva esclusa, pari a euro 599.952,39, IVA inclusa e, contestualmente, di approvare il relativo schema di convenzione e i documenti alla stessa allegati;

DATO ATTO che ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziare nel capitolo di spesa 857 p.g. 30 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025;

RITENUTO, altresì, di individuare nella Coordinatrice del Servizio III di questo Dipartimento il responsabile unico del progetto (RUP);

DECRETA:

Art. 1

1. È disposto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto a INVITALIA dell'erogazione dei servizi di supporto tecnico-operativo e di rafforzamento della capacità amministrativa in affiancamento al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità per le attività finalizzate alla gestione, erogazione e monitoraggio dei finanziamenti del Fondo Unico Disabilità - Misura in favore degli Enti del Terzo Settore (ETS).

2. È approvato l'unito schema di convenzione, e i documenti alla stessa allegati, tra INVITALIA e il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, per una durata di diciotto mesi, per un importo di euro 491.764,25, iva esclusa, pari a euro 599.952,39, IVA inclusa.

3. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sul capitolo di spesa 857 p.g. 30 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025.

Art. 2

1. Ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 36/2023 la Coordinatrice del Servizio III del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è individuata quale responsabile unico del progetto (RUP).

Art. 3

1. É disposta la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'indirizzo internet <https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/> e all'interno del portale istituzionale del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità <http://www.disabilita.governo.it/it/avvisi-e-bandi/>, in conformità all'articolo 20 del d.lgs. n. 36/2023 ed al decreto legislativo n. 33 del 2013.

Roma, data della sottoscrizione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Gianfranco Pasquadibisceglie